ccola Antologia, scelta dall'edito e dall'inedito.

Vol. I.

STATUTI VOLGARI

DE LO

SPEDALE DI SANTA MARIA VERGINE DI SIENA

SCRITTI L'ANNO MCCCV,

ORA PER LA PRIMA VOLTA PUBBLICATI

DA

LUCIANO BANCHI

SIENA.
I. Gati Editore
186[illegible]

PICCOLA ANTOLOGIA SENESE DALL' EDITO E DALL' INEDITO.

Vol. I.

STATUTI VOLGARI

DE LO SPEDALE DI SANTA MARIA VERGINE DI SIENA.

Art. 16 del Regol. per la esecuzione della Legge 26 luglio 1868, n.° 4520.

QUIETANZA N.° 52

Ricevuto dal sig. I. C. Northon la somma di lire Due e cent. 24 per diritti di segreteria sull'atto

cioè:

Diritti di originale	L.	
Id. di copie	»	2,24
Id. di ricerche	»	
TOTALE	L.	2,24

A .... il 22 settembre 1870

Banchi

STATUTI VOLGARI

Siena, Italy —

DE LO

SPEDALE DI SANTA MARIA VERGINE DI SIENA

SCRITTI L'ANNO MCCCV,

E ORA PER LA PRIMA VOLTA PUBBLICATI

DA

LUCIANO BANCHI.

SIENA,
I. GATI EDITORE,
1864.

AVVERTIMENTO DELL' EDITORE.

Non appena manifestammo al pubblico il concetto di una scelta raccolta di scritti senesi editi e inediti, da tante parti e per sì diversi modi avemmo indizî che l' impresa nostra tornava accetta all' universale, che ci studiammo, per quel ch' era da noi, di sollecitarne la pubblicazione del primo volume.

E ora che questo volume offriamo alli studiosi, abbiam ragione di credere che non sarà per mancargli quella simpatia e benevolenza che ci si addimostrò all' annuncio di questa piccola Antologia. Alla quale parveci non si poter dare migliore cominciamento se non pubblicando per prima cosa gli Statuti inediti del famigerato Ospedale senese di S. Maria della Scala; imperocchè l' importanza storica da un canto, e dall'altro la soavità della scrittura appartenente

all' esordire dell' aureo trecento tanto raccomandano di per sè questo volume, che il parlarne sarebbe soverchio.

A noi pertanto, meglio che diffonderci in lunghe promesse, giova che i lettori possano da questo volume formarsi un concetto degl' intendimenti che ci guidano nel condurre l' edizione dell' *Antologia Senese*; della quale, come d' elegante collana di bellissime gemme, vorremmo potesse compiacersi, quando che sia, la nazionale letteratura.

Se alle cure nostre, adunque, e alla buona volontà che ci anima corrisponda, come speriamo, il favore degli studiosi; non ci saranno impedimento a continuare nell' impresa gli ostacoli che troveremo per via; che anzi è nostra ambizione, in essi occorrendo, di superargli con la tenacità del proposito e con l' amore che portiamo a tutto che può riuscire di lustro alla patria comune.

All' onorevole Signor Marchese

FERDINANDO PIERI NERLI.

—

Mio riverito Signore,

Il primo volume della piccola Antologia Senese *non potrebbe venir in luce sotto auspicî migliori, se non fregiato del nome della S. V. che alle virtù del cuore eccellenti aggiunge un amor grandissimo per tutto ciò che torna ad onore del nostro paese. Il quale è ormai da tempo accostumato a riconoscere nella S. V. un protettore indefesso di quelle Arti che sono splendido patrimonio dai nostri maggiori legatoci in retaggio, e che una valente schiera di giovani adoperasi non tanto a conservare quanto ad accrescere; degni che la preziosa eredità fosse al loro zelo ed ingegno raccomandata.*

Ma l' amore che la S. V. porta alle Arti e a chi sapientemente le coltiva, non toglie che questo volume non Le possa riescire meno gradito;

imperocchè, per tacere d' altro, alla S. V. dee renderlo accetto quella pietà stupenda che di continuo vi appare verso i poverelli e mendichi; pietà che il secolo della filantropia non arriva a comprendere, ma che troverà eco nel generoso cuor vostro che così è di sentirla capace, come per virtù propria e per domestici esempî instancabile nell' esercitarla.

Accolga, adunque, la S. V. con lieto animo la modesta mia offerta, e vegga in essa una testimonianza novella della molta stima ch' io le professo.

Siena, li 18 Aprile 1864.

L' Editore
I. Gati.

PREFAZIONE.

Lo Spedale di santa Maria vergine di Siena, del quale do in luce gli Statuti volgari del 1305, sebbene tra i più antichi e celebrati d' Italia, non risale oltre il secolo undecimo. Perchè eretto dai Canonici innanzi a la scala della chiesa maggiore, fu dimandato in appresso lo Spedale di santa Maria de la Scala, nome che ancora gli resta. La pietà dei cittadini e la predilezione che il governo della Repubblica portò sempre a questa casa de' poveri infermi, ne fecero grande il nome in Italia e fuori, ricchissimo il patrimonio. Rettori ebbe sempre tra le più illustri famiglie della città, ed erano fatti cavalieri, e l' ufficio loro,

del quale chiedevano la conferma ai Canonici come a patroni, era tenuto in molta considerazione. Note sono le controversie che, al cadere del secolo duodecimo, insorsero tra 'l Rettore e i Canonici, incolpati di malversare il patrimonio de lo Spedale; la quale accusa o vera che fosse o accattata dai Rettori per desiderio di libera amministrazione, mostra nondimeno che i Canonici continuavano ad esercitare i diritti di patronato su lo Spedale che molti documenti ci dicono costruito da essi [1]. E s' ebbe ricorso a Celestino III papa; ma della lunga contesa pare uscissero con la peggio i Canonici, a giudicarne da un lodo

---

[1] Ciò è confermato più volte da bolle papali in ispecie, delle quali molto giudiziosamente si valse Gio. Antonio Pecci nell' opuscolo: *Della vera origine dello Spedale di S. Maria della Scala di Siena* (Siena, Bindi, 1756). Il citarli qui sarebbe far pompa di facile erudizione. Trascrivo soltanto, come suggello ch' ogni uomo sganni, queste parole che si leggono nella bolla di papa Urbano III ai Canonici, data li 5 aprile 1186: *Hospitale quod habetis ante gradus predictæ Ecclesiæ constructum, cum omnibus pertinentiis suis.*

del 1194, l'ultima carta rimasta che ne faccia menzione. Chi de lo Spedale senese scriverà l'istoria, narrerà come per quella fede che operò prodigî nei secoli di mezzo, e per le fiere calamità stesse che colpirono Siena, massime nel colmo del secolo decimoquarto, e per li privilegî de' pontefici, di tanto crescesse in riputazione e in ricchezze. Io che questa storia non scrivo (nè potrei, volendo, nel breve spazio di poche pagine) dirò che delle istituzioni che meglio onorassero la città nostra, fu ed è quella de lo Spedale, e ricorderò che l'imperatore Sigismondo, sapendolo da molti lodato per bello ugualmente che acconcio, ne chiese con premura particolar notizia alla repubblica. In processo di tempo, altri Spedali o vicini alla città o vero lontani, come quel di Todi, vollero essere amministrati e retti dal nostro; e alcuni con esso s'immedesimarono, onde il nome più moderno di Spedali riuniti di santa Maria de la Scala.

Fin qui la storia: or segue la leggenda e la favola. Di un tal Sorore, nato, dicono, in

sul tramontare del secolo nono, ciabattino e fondatore preteso de lo Spedale, non pochi scrissero, e oggi ancora il volgo ne ragiona e gli crede. La critica storica non dovette faticar molto a chiarire come in questa tradizione nulla fosse di vero. Non tutti peraltro ne andarono contenti, e il Sorore, per soprappiù beato, celebrano tuttavia fondatore de lo Spedale in età che Spedali non aveva l'Italia, perchè distrutti da' barbari, e perchè non rinnovati innanzi del mille. E quantunque nissuna autorevole testimonianza e nissun documento ci dica che nel secolo nono visse un ciabattino che si chiamò Sorore, e lo Spedale istituì, e ne meritò il titolo di beato, nondimeno mostrano alcuni di averne certezza. Nè importa che i fatti contraddicano alla pia credenza; nè vale addurre in mezzo pubbliche carte e bolle pontificali dove è detto lo Spedale essere istituzione de' Canonici del Duomo: la leggenda del beato Sorore, comecchè poco antica, trova maggior fede che non i documenti onde la storia deriva. Io non mi proverò a persuadere chi

non sente virtù da rifiutare erronee tradizioni; ma dirò che cattiva opera fece quel padre Lombardelli che non ebbe scrupolo di scriverne la vita e contarne le azioni e stabilire l'anno in che nacque, e il mese e il giorno e l'ora della sua morte. Questo scrittore in mala fede ebbe ed ha seguaci, e lo si cita come se scritto avesse di tale che gli fosse stato contemporaneo. Il vero è che, a' dì 24 di maggio del 1492, lavorandosi per accrescere d'alcuna muraglia la fabbrica de lo Spedale, fu trovata un'urna sepolcrale con le parole *B. Soror* [1]. Giovò far credere che dentro essa contenevasi il corpo del fondatore de lo Spedale; e la voce latina *Soror* ebbe l'interpretazione, nuova come strana, di *Sorore*: facile molto più a chi tanto sapeva di grammatica, leggere quel che nascondevasi sot-

---

[1] Vedasi la Cronica Senese d'Allegretto Allegretti (MURATORI, *Rerum Italicarum Scriptores*, T. XXIII); e alcune *Miscellanee* di GIROLAMO MACCHI nell' Archivio dello Spedale.

to la iniziale *B*: Sorore era morto *beato*. Il popolo che del maraviglioso compiacesi, amò sentir parlare di un povero e ignoto ciabattino come di fondatore della pia e celebre istituzione; e poi che gli errori popolari hanno avuto sempre, com' oggi hanno, apostoli e piaggiatori, non mancò chi a tal favola desse forma e sembianza d' istorica narrazione. E venne molto dipoi il Lombardelli, e il fatto allegato dal cronista Allegretti travisando interamente, ciò ch' era accaduto nel 1492 riportò a tre secoli innanzi, e di Sorore scrisse, come ho detto, la vita secondo il capriccio della propria fantasia. I romanzi storici sono di gran lunga anteriori allo Scott e al Manzoni.

Nel tempo cui si riferiscono questi Statuti in volgare, alle bisogna della pia casa e all'assistenza dei poveri e degl' infermi e dei gittatelli provvedevano uomini e donne caritatevoli, che sebbene non legasse il vincolo di alcuna religione, frati e suore si dimandavano e, vivendo vita comune, costituivano un ordine, religioso se mai altro ne fu, col nome di frati

ospitalieri. A pratiche di pietà erano astretti; delle principali cose deliberavano convocati in Capitolo, e in Capitolo eleggevano il Rettore confermato in prima dai Canonici, a' quali succedette il libero Comune, poi il duca uccisore della libertà toscana. I frati e le suore e 'l Rettore sostenevano le dure fatiche per amore di Dio e per carità verso i poverelli; anzi non era ricevuto a vivere ne lo Spedale, come frate, chi prima non avesse offerto sè e le cose sue al detto Spedale. Anche, non era loro concesso d' uscirne senza parola del Rettore; e se fosse bisogno che alcuno andasse a qualche ridotto di laici o per fatto de lo Spedale o per suo propric, non poteva farvi dimora nè starvi seduto con essi. Pel governo della famiglia castaldi erano e cellerarii che facevano apparecchiare le mense del refettorio, dove uno era posto a far serbare silenzio; era il camarlèngo a le cui mani pervenivano tutti i danari e la pecunia de lo Spedale, ed ogni mese saldava ragione de l' entrate e de l' escite, riveduta prima da due frati, e letta poi particolarmente

e distintamente in Capitolo. A ricevere e a far governare e mettere in letto gl' infermi soprastava il pelegriniere ch' esser doveva benigno e pietoso; il quale in un col Rettore procurava i fanti e i servitori per servire ai poveri e agl' infermi, e avea cura che ciò che bisognava loro, facessero con pietà e con zelo per merito di quelle persone che a lo Spedale aveano legate le proprie sustanze. E v' era chi provvedeva a ricevere il grano e ogni biado e legume che portavasi ; e chi soprastava al fornaio , e chi al governo delle bestie e di coloro che le menavano ; e due frati v' erano eletti a rivedere le possessioni e i beni immobili, e ad allogargli se più acconcio fosse. Altrettanti andavano , per comandamento del Rettore , a le possessioni lontane da la città ; e spiavano la vita e i costumi e le usanze di coloro che per lo Spedale vivevano in quelle contrade , e gli amonivano che le possessioni coltivassero con studio e saviamente. E perchè in luogo di carità la carità soprabondasse, uno de' frati era

dispensatore de la limosina del pane a le famiglie e a' poveri vergognosi di Siena. E il pane avanzato al bisogno degl' infermi e de la famiglia, il pelegriniere dava per elemosina ai poveri e mendichi uno o più dì della settimana; e albergo concedevasi e agevolezza agli abitanti delle masse, che per grande povertà facessero capo a lo Spedale.

Quelli tra i frati che ne vivevano fuori, abitando a loro case, erano pur essi tenuti a esercizî di pietà; nè fuor delle case proprie dovevano mangiare, nè manco degli altri essere al Rettore ubbidienti. D' entrare nel Pellegrinaio [1] dove giacevano le femmine inferme,

---

[1] Così anch' oggi chiamasi l' infermeria nelle cui pareti maestro Domenico di Bartolo stupendamente dipinse cinque storie: « l' una disegna el Governo degl' infermi; e l' altra la limosina; l' altra el maritare de le fanciulle, e l' altra, de la indulgentia del Papa; e l' altra l' achrésciare lo Spedale di muraglie ». Vedi i *Documenti per la Storia dell' Arte Senese* pubblicati dal dott. G. Milanesi (Siena, Porri. 1854), T. II, pag. 173. Altri valenti artisti senesi fecero prova di lor valore nell' ornare e dipingere il Pellegrinaio.

o d' aver parlamento con le donne e le offerte, non era fatta licenza a verun frate, se non dal Rettore; e nel Pellegrinaio niuno estraneo, per cagione di visitare gl' infermi, poteva rimanere la notte o mangiarvi. In simile modo erano rette le suore e le offerte; e una era maestra e custode, e alle fanciulle insegnava come si comportassero negli ufficî loro, e intendeva al buono andamento delle altre donne. A chi gravemente peccasse, ammonizioni amorevoli, e correzioni poi, e da ultimo privato del segno e de l' abito de lo Spedale e cacciatone fuori. Obbedito in tutti i suoi comandamenti il Rettore; il quale, ad esempio di carità verso i poveri e di riverenza verso Dio, sei volte nell' anno serviva agl' infermi e gittatelli con imbandir loro le vivande.

Questa buona famiglia di pietosi, devota alla cura degl' infermi e al refrigerio de' poveri, perdurò costante nell' osservanza delle leggi che di per sè aveva fermate; e l' amore alla santa istituzione mantenne e coltivò indefessa, e crebbe in virtù, perchè di virtù grandi è

scuola il letto di un povero e abbandonato infermo. E quando, la città essendo stretta d'assedio, fu bisogno cavarne, come bocche disutili, i fanciulli e le fanciulline de lo Spedale, Scipione Venturi che n' era di quel tempo il Rettore, non dubitò raccomandarli con affetto di padre al Marchese di Marignano; il quale, soldato contro la libertà, rispose al caritatevole invito ordinando che di quelle infelici creature si facesse empia strage. E chi ha cuore per intendere che fatica dovette costare a un cittadino di libera città, e magistrato, lo scrivere supplichevolmente al nimico che la desolava con la fame e col sangue; argomenterà di leggeri quanto potesse nel Venturi la carità del pietoso luogo. Ma poi che cadde la Repubblica, d' assai illanguidì negli animi de' cittadini lo zelo per le avite istituzioni; e in sull' esordire del secolo decimosettimo, di quel secolo che tanto guasto fece all' Italia, la famiglia dei frati ospitalieri mancò, e gente prezzolata fu vista succedere a chi delle veglie e

delle fatiche durate trovava larga mercede nella pietà e nell' amore.

E questa pietà e quest' amore informano continuamente gli Statuti che pongo la prima volta alla stampa: semplice ma casta scrittura che a molte del tempo antecede per soavità; e se del latino meno sentisse, anche migliore sarebbe. Del latino, dico, del quale è versione; chè in esso prima si scrissero questi Statuti, e ne resta tuttavia l' esemplare. Io, pubblicandogli, mi attenni fedelmente alla lezione del codice unico, ma originale e bellissimo; e quando mi parve giovasse per alcun modo, del testo latino citai i passi correlativi [1]. Pochi, per verità,

---

[1] Di questi Statuti, e degli altri compilati posteriormente, si conservano nell' Archivio de lo Spedale due codici membran., di bella lettera, e in buonissimo stato. In uno di essi sta il testo latino d' ambedue le compilazioni; nell' altro se ne contiene il volgarizzamento. Furono così riuniti e legati nel secolo passato; e questi del 1305 succedono agli altri erroneamente creduti del 1266. Della facoltà fattami di valermene a mio agio son debitore all' egregio sig. Cav. Bernardino Palmieri Nuti che tiene di Rettore le veci, e a lui mi dichiaro gratissimo. Nè

i commenti e le interpretazioni ; e' meglio che interrompere la lettura a cagione di note frequenti, raccolsi con certa larghezza quelle voci e maniere che ne riputai degne, e le allegai in fine al volume. Ad agevolare ai manco esperti la retta pronuncia di parole proprie del linguaggio senese , mi valsero l'accento grave e l'acuto ; quello su le vocali che debbono profferirsi aperte; questo a indicare la stretta pronunzia, o dove cade l'accento in parole che, se ne mancassero, da non tutti sarebbero forse lette a dovere. Ma tonico nell'istessa guisa addiviene talora anche l'accento grave, massime nelle voci che hanno due sillabe sole; la qual cosa, che a certi può sembrar motivo di confusione, non avrei saputo davvero in qual maniera schivare. E ora è mestieri ch' io

---

tacerò che a questa pubblicazione ebbe prima di me volto il pensiero e le cure il Sig. Francesco Grottanelli, bibliotecario della Comunale, che molto cortesemente secondando il mio desiderio ne cedette a me, meglio che la fatica, il diletto.

dica perchè delle due compilazioni e non poco tra sè diverse, che abbiamo degli Statuti de lo Spedale, ho preferita questa del 1305. La ragione si è che l'altra, contenuta nel medesimo codice, è per mio avviso d'età posteriore, abbenchè nella prima carta si legga scritto, ma di mano moderna, l'anno 1266. Questa data s'argomentò dal trovarvi ricordato messer Iacopo Bencivenni; ma è facile il capacitarsi che ciò proviene dall'essere state intromesse, in forma di capitolo, nella novella compilazione alcune provvisioni sancite mentre che il Bencivenni era de lo Spedale il Rettore; e la forma e lo stile di quel capitolo tanto si allontana dal rimanente de lo Statuto, che qualunque a prima giunta ne prende sospetto. Oltredichè, negli Statuti che si dicono del 1266, e che furono al certo scritti nel 1318 o in quel torno, sono assai correzioni e riforme ed aggiunte a cominciare dal 1322 fino al 1379 [1];

[1] Sarebbe pur bene che anche questa compilazione vedesse la luce; e meglio, se per opera d'altri più innanzi di me in questa maniera di studi. Ma dove niuno

onde appare che lungo questo periodo di tempo ebbero vigore. Gli Statuti nostri, invece, molto più brevi e quasi per intero e litteralmente trascritti nella compilazione posteriore, non hanno nè riforme nè aggiunte; indizio che, rimanendo per avventura scarsi al bisogno, poco bastarono. Che poi del testo latino del 1305 fosse autore il beato Agostino Novello, non sembra doversi dubitare; e, in verità, nulla osta a far credere che questi Statuti dettati fossero pe' suoi conforti (sendo egli in Siena, dove non molto dipoi morì) e suggeriti anche in gran parte o consigliati da lui.

Di coloro, tra' moderni, che fecero d' essi menzione e ne pubblicarono qualche saggio, ricorderò a cagione d' onore Francesco Puccinotti e Filippo Luigi Polidori: l' uno nella *Storia della Medicina*, per ossequio a quel senno

---

dica d' attendervi, e agli Statuti presenti si faccia buon viso, vi porrò l' opera mia, e in tal caso i lettori non vorranno farmene colpa.

onde il nostro Spedale fu governato ab antico; l'altro nell'Introduzione al volume primo degli *Statuti Senesi* in volgare, indottovi dal pregio della scrittura che ebbe a dire soavissima. Rimane che i lettori provino, leggendo queste pagine, parte della compiacenza che io, nel preparare a la stampa, ho gustato continua per l'affettuosa pietà vestita di forme sì leggiadre e modeste: affetto e modestia che, non si potendo negare, oggi s'irride.

Siena, 12 aprile 1864.

LUCIANO BANCHI.

Queste sònno le Costituzioni, o vero Ordinamenti, secondo le quali debbono vivare li frati e le suoro et tutte l'altre persone del Spedale de Madonna santa Maria Vergine de Siena, posto innanzi la chiesa magiore de la detta città.

Al nome di Dio, amen. Ad onore e laude e reverenzia di Dio, e de la sua madre Madonna santa Maria Vergine, e di tutti li Santi e le Sante di Dio, e ad onore e ad esaltazione de la santa romana Chiesa, e del Comune e del Popolo de la città di Siena, ed a buono e pacifico stato e ad accrescimento de lo Spedale di Madonna santa Maria Vergine di Siena, el quale è posto innanzi la chiesa magiore de la detta città, e del Rettore e de li frati e del Capitolo de lo Spedale detto di sopra, et a recreazione de li infermi e poveri e gittatelli del detto Spedale.

Questi sono Ordinamenti, Provisioni, Constituzioni e Statuti fatti, ordinati e composti per lo Rettore e li frati del detto Spedale; secondo li

quali li frati e le suoro e li conversi e li fami
liari del detto Spedale, sì maschi come femine
debbono vivare e 'l suo stato menare e portare
secondo che particolarmente apparrà scritto di
sotto.

I.

D'amare el Comune de Siena, e di non frodarlo e di non lassarlo frodare per alcuna casione e modo per alcuna persona del detto Spedale.

In prima, noi Rettore, frati, familiari e conversi del detto Spedale, volemo e concordevolmente e d'uno cuore e volontà stanziamo e costituendo fermamo, che 'l Rettore e tutti li frati e li familiari e li conversi del detto Spedale siano tenuti e debbiano amare, guardare e onorare el Comune de Siena e tutti li soi offiziali; e a esso Comune servire a suo podere, e non frodare o ver sottrare alcune rasioni del detto Comune per lo detto Spedale, o per casione de li frati d'esso, o d'alcuna altra persona per alcuno modo. E s'advenisse ch'alcuno frate, familiare o ver suoro o ver donna o ver alcuna altra persona del detto Spedale, o ver alcuna altra persona per casione del detto Spedale, o ver per alcuna casione, fro-

dasse al Comune de Siena alcuna cosa; el Rettore e li frati e 'l Capitolo del detto Spedale chesto non debbiano sofferire; ma sia tenuto el detto Rettore e lo consèllio del Capitolo del detto Spedale quel cotal frate o ver frati, suoro o ver suore, li quali o ver le quali fossero colpevoli ne le predette cose, a cessare [1] e remuòvare da cotal frode e detrazione o ver enganno, dando e porgendo o ver raportando a la persona colpevole o vero a le colpevoli persone chella disciplina la quale parrà al detto Rettore che se convegna. E se chelle persone fossero tali che per lo detto Rettore, frati e Càpitolo da cotale frode e enganno non potessero in tutto èssare constrette e rimosse, sia tenuto el Rettore del detto Spedale chesto dire, manifestare e notificare celatamente a li Offiziali del detto Comune, a li quali la frode e lo inganno fosse fatto; in tal modo che, per lo detto Spedale, o vero a sua casione, le rasioni del detto Comune non siano menomate; ma per lo Rettore e per li frati del detto Spedale siano conservate, mantenute e agrandite a podere: ordinando, constituendo e volendo, che spessamente sia detto piubicamente per lo Rettore e per li frati del detto Spedale ne la congregazione del Capitolo del detto

---

[1] Usato, se pure è mestieri avvertirlo, nel senso di Allontanare.

Spedale , che nesuna cosa o ver possessione l:
quale non sia del detto Spedale, sia defesa da l
gravezze e da le esazioni del Comune de Sien:
per alcuno, a nome del detto Spedale. In tal gui
sa e modo, che 'l detto Spedale abbia quello ch'
esso apertiene , e che per lo Spedale o ver frat
o vero alcuna persona non sia fatto in contra pe
alcuna guisa. E chesto voleno [1] che sia osservat
e fatto nel contado di Siena per lo Rettore, frat
e familiari del Spedale predetto.

II.

Come li frati se dèggano levare e ès
sare presenti quando si dicono li offici
e l' ore di Dio; e de la pena di colo' li qua
li chesto non fanno.

Anco volemo e ordinamo, che ciascuno frat
pel detto Spedale, el quale giace o vero giacerà [2]
nel detto Spedale, debbia e sia tenuto di levars
ogni mattina del letto al suono della campanell

---

[1] Invece che *volemo*, lezione che anche qualche altra volta ricorre.

[2] Cioè, dorme o vero dormirà. È fedelmente reso il testo latino: *qui jacet vel jacebit.*

de l' oratorio del detto Spedale, quando ella sarà sonata a la prima messa la quale si dice e celebra nel detto oratorio; e debbia venire nel detto oratorio a udire la messa innanzi che 'l Corpo del Signore nostro Gieso Cristo sia levato a chella messa. E s' alcuno frate così non facesse, e fosse negligente nelle predette cose, in chella mattina nella quale incontra facesse, non debbia avere a suo mangiare alcuna cosa da mangiare o ver cocina, se non solamente pane e vino; e debbia mangiare in refettorio com li altri frati, e non altrui [1]. Salvo et enteso, che se 'l contrafaciente non fusse sano del corpo, o avesse altra legittima scusa, non sia tenuto a la detta disciplina; ma sia tenuto e debbia, innanzi l' ora del mangiare, fare o far fare sua scusa al Rettore del detto Spedale o vero al suo vicario. E sia tenuto ciascuno frate del detto Spedale stare e dimorare pacificamente e divotamente ne l'oratorio del detto Spedale, mentre che in esso si celebrerà l' offizio di Dio. E neuno frate partire si debbia del detto oratorio senza la licenzia e parola del Rettore del detto Spedale o vero del suo vicario, se 'l Rettore non fusse presente. E così ciascuno sia tenuto di stare nel

---

[1] Così, e non per errore, ha il cod. invece che Altrove: in seguito: *altrue*.

detto oratorio al vespro e a la compieta, second(
che a la messa e a li altri divini officii.

III.

Che neuno frate, doppo la campana l(
quale è sonata di sera a le lode[1], vad(
per lo dormitorio senza legittima casio
ne, ma stea nella sua cella.

Anco ordiniamo e volemo, stanziando e fer
mando, che ogni sera poscia che sarà sonato d
notte a le laude, le quali sonano di sera per l(
chiese de la città, neuno frate o vero oferto de
detto Spedale debbia fare alcuna dimoranza, o ver(
andare per lo dormitorio del detto Spedale, ne
quale giacciono li frati, o vero per lo dormitori(
di fuore da la cella sua nella quale esso dea
giacere, a ciò che neuno impedimento sia fatto (
coloro li quali volliono dormire e riposare ne
dormentoro sopradetto, dal detto suono innanzi
Ma, per tanto, sea licita cosa a ciascuno di star(

---

[1] *Lode* per Lodi, come poco appresso, *Stea* per Stia. L(
scambio delle vocali *a*, *e*, *i* è continuo nelle scritture senesi:
basti averlo qui ricordato.

[2] Men frequente che *Dia* per Deva, Debba. Così poc(
appresso, *Sea* in cambio di Sia.

e d' andare per la casa del detto Spedale, e per l' oratorio; et in esse casa et oratorio stare pacificamente et onestamente. Et chi contrafacesse a le cose che so' dette in chesto capitolo, nella seguente mattina non abbia a mangiare, nè debbia avere alcuna cosa da mangiare, se non solamente pane e vino; e debbia e sia tenuto, secondo el detto modo, mangiare nel refettoro de li frati del detto Spedale com li altri frati. Salvo, inpertanto, che se colui che contrafacesse, avesse legittima scusa la quale paresse giusta o convenevole al Rettore o vero al suo vicario, se 'l Rettore non fusse presente [1].

IV.

Che ciascuno frate d' andare [2] a servire a li infermi, al suono de la campanella, quando lo' se porta mangiare.

Anco, a laude di Dio e reverenzia, e di tutti

---

[1] Segue, scritto da mano diversa ma sincroma: *e se iscusa non avesse, facia ciò che det' è, e dica a' Rettore sua colpa ginocchione, o al Vicario, s' e' Rettore non fusse in casa.* Quest' aggiunta non ha riscontro nel testo latino.

[2] Il cod.: *dandare*, e la scrittura rappresenta fedelmente la nostra pronuncia. Più vocali succedentisi, massime poi due

li Santi, [1] stanziamo e fermamo, che quandunque sarà sonata la campanella del Pelegrinaio del detto Spedale al mangiare de li infermi del detto Spedale, ciascuno frate del detto Spedale lo quale in chella ora sarà nel detto Spedale, sia tenuto e debbia ire nel Pelegrinaio del detto Spedale a talliare el pane, e a servire a li infermi e amalati del sopradetto Spedale. E s'alcuno contrafarà, non abbia al primo mangiare lo qual farà, altro che pane e vino; e sia tenuto di mangiare nel refettorio del detto Spedale com li altri frati. Salvo che, se paresse al Rettore che 'l contrafacente avesse legittima scusa, la debbia ricévare el Rettore o 'l suo vicario, se 'l Rettore non fosse presente. E chello lo quale contrafacesse, sea tenuto di scusare sè de le predette cose a lo Rettore o vero al suo vicario, se 'l Rettore non fusse presente, innanzi l' ora del mangiare.

---

medesime, rendevano cattiva armonia al delicato orecchio degli antichi; di modo che non piacque al nostro traduttore di scrivere: *dea andare*.

2 Cioè, *e a laude e reverenzia di tutti li Santi*. Così non solo il nostro Ms. e il suo corrispondente latino, ma e gli altri due testi dello Statuto posteriore.

V.

Che ciascuno frate sia tenuto di portare a lato uno coltellino senza pònta per casione di talliare el pane a sè e a li infermi, e altre cose da mangiare.

Anco, che ciascuno frate del detto Spedale sia tenuto e debbia portare a lato a la coreggia o ver centura uno coltellino senza pònta a talliare el pane e l'altre cose da mangiare, per servire a sè medesimo e a li pòvari infermi del detto Spedale. E al contrafacente el Rettore del detto Spedale possa impónare e dare chella disciplina la quale esso vorrà, considerata la condizione de la persona e la qualità del fatto.

VI.

De l' officio e de la elezione de li castaldi.

Anco volemo e stanziando firmamo, che nel detto Spedale siano et èssare debbiano doi castaldi e cellerarii o vero despensatori, li quali facciano l' offizio de la castaldía al modo usato. Li quali al suono de la campanella del Pelegrinaio del detto Spedale, la quale è sonata al mangiare de li infermi, facciano aparecchiare e pónare le tovallie su per le mense del rifectoro

ove mangiano li frati. Et uno de li detti castaldi debbia continoamente dimorare nel rifettoro in fino a tanto che li frati mangiano. E ciascuno de li frati sia tenuto d' accusare al Rettore coloro li quali incontrafaranno; e lo Rettore possa a l' incontrafacente e a li incontrafacenti dare chella disciplina ch' esso vorrà. E se 'l Rettore alcuno de li castaldi trovarà non soffecente o vero frodante alcuna cosa ne l' officio, possa rimóvare colui da l' officio, et a lui dare [1] chella disciplina la quale a lui parrà di dare; e possa pónare uno altro nel luogo di chello rimosso, alegendo chello al modo usato. De li quali castaldi e di tutti li altri officiali basti l' officio e bastare debbia per chel tempo lo quale parrà al detto Rettore, com consellio de li frati del Capitolo del detto Spedale, e secondo che a lui parrà convenire per buono stato et utilità del detto Spedale. E siano li sopradetti castaldi aletti al modo usato; et uno de li detti castaldi debbia stare nel rifettoro del detto Spedale in fino a tanto che li frati mangiarano e avarano mangiato; e in fino che li preti li quali sarano ine dipo' mangiare, rendaranno laude e grazie a Giesù Cristo.

---

[1] *Dare* manca nel nostro testo; omissione riparata nel Ms. dello Statuto posteriore.

VII.

Che sia renduto onore e riverenzia per li frati e donne e suore e ciascune altre persone del detto Spedale al Rettore di chello; e così esso Rettore, secondo mo' lo quale si convegna, faccia a li frati, donne e suore e a tutti li altri sóddìti.

Anco, che tutti li frati, famelliari e conversi e converse, suore e donne e servisiali del detto Spedale, li quali e le quali dimorano nel Spedale predetto o vero altrue, in qualunque luogo si siano, siano tenuti e debbiano com debita reverenza rèndare e fare onore al Rettore del detto Spedale, e a lui obedire e tutti li soi comandamenti servare e mandare a 'secuzione in cose licite e oneste, senza offensione d' ánema, in cose temporali e spirituali; e lui defèndare, guardare e favorare, e a lui dare aiuto, consèllio e favore a tutto suo podere com parole e con òpare, e lui mantenere in suo stato, quantunche sea el Rettore di magiore dignità o ver stato. E 'l Rettore predetto sia tenuto e debbia guardare e difèndare, aiutare et amare a tutto suo podere tutti li frati, suore, famèlliaie e famèlli e oferti, si maschi come fémene, del detto Spedale in qualunche luogo siano et di qualunche condi-

zione e stato siano; sie e in tal modo, che di ciò ne sia laude a Jeso Cristo, e sia onore e stato e agrandimento del Rettore e de li frati e de le donne e di tutta la famillia del Spedale. E s' alcuno frate o ver suora o ver famèlliare o ver fémena contrafacesse nelle predette cose, riceva chella disciplina dal Rettore, la quale a lui piaciarà di dare, com consentimento del Capitolo del detto Spedale, o vero de la magior parte.

VIII.

Come li frati se debbiano raccòlliare a mangiare; e come debbiano tenere silenzio in rifettoro mentre che mangiano.

Anco, che tutti li frati del detto Spedale li quali debbono mangiare nel rifettoro del detto Spedale, siano tenuti e debbiano entrare et essere nel detto rifettoro al secondo suono de la campanella la quale è sonata al mangiare de li frati predetti, o vero almeno quando si fa la benedizione de la mensa del detto rifettoro per li preti del predetto Spedale. E s' alcuno incontrafarà o sarà negligente, non abbia a quel mangiare altro a mangiare che pane e vino, e sia tenuto di mangiare nel rifettoro com li altri fra-

ti. Salvo che, s' alcuno avesse scusa legitima o vero rasionevole, sia scusato; la quale scusa sia tenuto di fare, innanzi ch' esso mangi, a chel frate lo quale sarà posto e deputato per lo Rettore a tenere e a far tenere silenzio nel rifettoro del detto Spedale, a bona fede senza frode.

IX.

Che sea ordinato e posto uno de li frati, lo quale faccia servare silenzio nel rifettoro; e che ne sia posto uno altro in suo loco per lo Rettore o ver per lo vicario, in mentre che chello frate non sarà presente.

Anco, che [1], in però che, secondo che 'l savio detta, in moltiplicazone di parole non si schifa el peccato; volemo e stanziando firmamo, che per lo Rettore del detto Spedale sia deputato e ordinato uno de li frati conventuali li quali mangiano nel rifettoro del detto Spedale, lo quale tegna e tener faccia silenzio da tutti li frati li quali

---

[1] Questa congiunzione è superflua; ma di siffatte superfluità, più condonabili che quelle occorrenti in molti scrittori moderni, si trova esempio non raro negli antichi.

mangiano nel detto rifettoro. E tutti coloro li quali mangiaranno nel detto rifettoro, siano tenuti e debbiano obedire a quel frate el quale sarà deputato a fare tener silenzio da li altri frati, in mentre che saranno a mangiare nel rifettoro e per·casione di mangiare. E se adevenisse che, per alcuna iusta casione, el detto frate posto a tenere e a far tenere silenzio non potesse essere presente, al mangiar de li frati nel detto rifettoro, a fare il detto officio; sia tenuto e debbia dirlo innanzi al Rettore, innanzi la ora del mangiare, o vero al suo vicario, se 'l Rettore non fusse presente; a ciò che 'l Rettore o vero el suo vicario, se 'l Rettore non fusse presente, el detto officio faccia fare per uno altro frate in fino a tanto che colui el quale sarà in prima deputato a chello offizio, potarà èssar ritornato a fare el suo offizio. E se alcuno frate o vero familiare o vero converso ricusasse o vero lassasse de obedire al detto frate offiziale, posto a fare tenere silenzio; el detto frate sia tenuto chello cotale incontrafacente accusare al Rettore; e possa e debbia a l' incontrafacente dare chella disciplina la quale parrà a lui che se convegna, considerata la condizione de la persona e la qualità del fatto e de la casione. E le predette cose abbiano luogo da èssare osservate nel rifettoro per casione di mangia-

re, e non in altro tempo [1], e nelli frati li quali mangiano nel detto rifettoro. E tutti li frati li quali mangiarano a la prima mensa, poscia che sarano rindute laude a Jeso Cristo, inmantenente siano tenuti di 'scire fuore del detto rifettoro, e ine non stiano, a ciò che per loro non sia prestato impedimento a li altri li quali mangiarano a la seconda mensa nel detto rifettoro.

X.

Che neuno frate, converso e familiare, senza legitima casione, mangi altro che nel rifettoro.

Anco, per schifare ogne soperchio mangiare et ogne soperchio bevere, e a ciò che sia conosciuta forma de religione et unità entro li frati e li offerti del detto Spedale, stanziamo e volemo, che nisciuno frate, converso e familiare del detto Spedale, o vero altra persona, debbia mangiare o bere nel dormentoro de li frati del detto Spedale, o vero in alcuna cella del dormentoro, nè in

---

[1] Versione litterale del testo latino: *Et predicta locum habeant observanda in refectorio, occasione comestionis, et non ulterius.*

cucina del detto Spedale per alcuna casione. Ma, per tanto, possano li infermi nella infermaría de li frati, e nelle celle del dormentoro, ricévare medicine per sanità del corpo. E s' alcuno incontrafacesse, sia tenuto l' enfermieri [1] dire al Rettore el contrafacente. E debbia el Rettore dare al contrafacente et impónare chella disciplina la quale parrà a lui, considerata la qualità del fatto. E chesto non sia tenuto de servare el cuoco del Spedale, nè alcuno de li serviziali de la cucina, ch' essi non possano mangiare e bere in cucina. E sia tenuto el cuoco e tutti li serviziali de la cocina denunziare e accusare al Rettore tutti coloro li quali mangiassero o bevessero in cucina, se non sè medesimi [2].

---

[1] Così, per il solito scambio delle vocali nella nostra pronuncia: Infermiere. Altre consimili alterazioni di parole non avvertiremo in appresso.

[2] Il cod. erroneamente: *se non sè medesimo*; ma il testo latino: *nisi se ipsos*.

XI.

Che nisciuno presento [1] sia portato nel rifettoro ad alcuno de li frati, se 'l Rettore nol mandasse; e che tutti li frati nel detto rifettoro usino d' uno mangiare e d' uno bere.

Anco, a schifare ognunche materia di scandalo e di mormorazione de infra li frati del detto Spedale, la qual suole advenire et èssare per li presenti li quali sònno portati nel rifectoro del detto Spedale; voliamo e stanziamo, che nessuno frate, converso, familiare, suora, donna o vero offerta o vero alcuna serviziale debbia presentare o far presentare alcuno presento da mangiare ad alcuno el quale mangiasse nel rifettoro del detto Spedale, quando li frati mangiaranno nel rifettoro sopradetto. E non lassi el castaldo che sia portato alcuno presento, o ver presentato ad alcuno nel detto rifettoro, el quale sia da mangiare, o ver vino. E nesciuno el quale mangi nel detto rifettoro, possa o debbia avere alcuna altra cosa da mangiare, o vero cucina o ver vi-

---

[1] Cioè, Presente, Dono. L' usarono il Boccaccio e il Diodati e altri: nel contado nostro può udirsi anche oggi.

no, che chello el quale li detti frati conventu
ànno nel detto rifettoro a mangiare et a be
E se alcuno incontrafarà, riceva chella discipl
dal Rettore, la quale da lui data o vero impo
li sarà. Salvo che possa el Rettore presentare
mandare uno presento e più a chello e a che
al quale e a li quali esso vorrà, nel detto rif
toro, s' esso vorrà; e altramente no. E ciascu
frate e suoro, converso e familiare, maschi
fèmena sia tenuto in virtute d' obedienza accu
re el contrafacente, sì chello lo quale mandas
come chello el quale ricevesse. E chesto capit
non abbia luogo nelli infermi li quali mangi
sero o bevessero nella infermaría o vero ne
loro celle, a li quali sea licita cosa bere e m
giare secondo el consèllio de li medici, e sec
do el podere del Spedale predetto.

XII.

Che sia electo uno infermieri; e d
suo offizio.

Anco stanziamo, che continoamente sia e de
bia èssare uno infermieri, lo quale procuri
attenda a chelle cose le quali saranno per bi
gno a li frati e a li infermi e a li familiari p
detti e a li conversi del detto Spedale, como

mente e discretamente, a cessare infermità e a ricovarare santià; el quale sia aletto secondo che li altri offiziali; l' officio del quale duri per chel tempo el quale parrà al Rettore e al Capitolo, o vero a la magiore parte d' esso, secondo che de li altri offiziali.

XIII.

De la elezione del camarlèngo, e del suo offizio.

Anco stanziamo e ordenamo, che uno de li frati del detto Spedale sia et essere debbia camarlèngo del detto Spedale; a le mani del quale pervegnano tutti li denari e la pecunia del detto Spedale, in cheunche modo pervegnano al detto Spedale. E tutte le spese del detto Spedale siano fatte per lo detto camarlèngo; e tutte l' entrate debbia fare scrivare per sè da una parte [1] in uno libro de l' intrate. E, in simele modo, tutte le spese le quali farà, debbia fare scrivare in uno altro libro di spese e d' essite. E' quale camarlèngo sia tenuto e debbia ogni mese, nella

---

[1] Separatamente. Non ha questo pleonasmo il testo latino che dice: *pro se*.

fine d' esso mese, saldare rasione de l' intra
ed essite; e debbia monstrare e reddere el salc
mento de le dette rasioni a due de li frati c
detto Spedale, li quali debbiano èssare eletti
ciò per lo Rettore del detto Spedale. E dipp
chesto, la detta rasione e saldamento di rasio
sì de l' entrate come de le spese, debbia èssa
letta nel Capitolo dinanzi dal Rettore e da
frati, cioè in chesto modo: che debbiano èssa
lètte le somme de l' entrate e de le spese;
anco, se paresse al Rettore e a li frati di fa
in altro modo (come di fare che le dette spe
e intrate siano lette particularmente e distint
mente), sia fatto secondo che parrà a loro.
ogni pagamento e ricevimento debbia èssare fa
to per lo sopradetto camarlèngo: lo quale pot
èssare fatto nella Cámara del detto Spedale be
e lealmente, secondo che suole èssare usanza;
sia scritto, secondo che detto è di sopra. E de
bia el camarlèngo in virtude d' obedienzia fa
le predette cose; e s' esso facesse incontra
predette cose, sia punito secondo che parrà
Rettore e al Capitolo, o vero a la magior pa
del Capitolo.

XIV

Che sia uno de li frati scrittore de la Camera del detto Spedale, el quale scriva l' entrate e l' essite secondo che farà el camarlèngo medesmo.

Anco stanziamo e ordiniamo, che uno de li frati del detto Spedale sia scrittore de la camera del detto Spedale, e dimori nella camera con esso el camarlèngo a fare le scritture le quali saranno bisogno nella camera sopradetta. E spezialmente debbia scrivare tutte l' entrate e l' essite tutte e tutte le spese le quali se facessero per lo camarlèngo, nelli libri ordinati, si commo scrivarà el camarlengo, però che sia più chiaramente fatto ciò che da fare è. E siano ordinati per lo Rettore e per li frati chelli libri li quali saranno bisogno a magiore chiarezza de li frati del detto Spedale.

XV[1].

De la elezione del pelegrinieri, e del suo offizio.

Anco stanziamo e volemo, che uno de li frati

---

[1] Questa e la susseguente Rubrica furono pubblicate, a maniera di saggio, nella Prefazione agli *Statuti Senesi* (V. a pag. XXIX).

del predetto Spedale, el quale sia benigno e pi-
toso, sia pelegrinieri a ricévare e a fare governa-
re e méttare nelle letta tutti li infermi li qua
verranno o saranno portati o ver menati al dett
Spedale, se chelli saranno da méttare a letto, se
condo che parrà digna e convenevole cosa a
Rettore e al detto pelegrinieri per casione di l
loro infermità e necessità, secondo che suta
usanza di qua dietro, e mellio se mellio se potr
fare. E sia eletto el detto frate pelegrinieri al mo
do usato, secondo che s' aleggono li altri offiziali

XVI.

Che 'l pelegrinieri procuri d' avere e
di tenere buoni fanti e serviziali a ei
che sia bene servito a li pòvari e a l
infermi.

Anco, che 'l detto pelegrinieri procuri d'aver
e di tenere nel detto Spedale tanti fanti e servi
tori per servire a li pòvari e a li infermi, quan
esso vorrà e ordinarà o averà ordinato com l
Rettore del detto Spedale; e, secondo che piacer
al detto Rettore, procuri d' avere e' milliori e
più piatosi e benigni li quali potrà avere, per
che siano fatte le cose e li servizii li quali bis
gnano a li infermi del detto Spedale; e siano pr

stati e fatti li detti servizii per li detti serviziali e fanti a laude di Dio et ad onore de la Casa e a merito di chelle persone le quali ànno dati li beni loro al detto Spedale in sostentamento de li infermi e de li pòvari predetti.

XVII.

Del modo dévito di servare in ripónare li biadi e li legumi; e come se serbino, e per quali persone.

Anco stanziamo et ordiniamo, che sia eletto e deputato uno de li frati del Spedale, lo quale riceva e debba ricévare grano e ogni biado e legume el quale sarà portato al detto Spedale per ciascuno modo e casione, e esso fare governare nelli granari del detto Spedale. El qual grano e biado e legume debbia èssare scritto nel libro del Spedale, el quale sarà e dimorarà apresso del camarlèngo del detto Spedale nella Camera del Spedale. E debbiase scrívare el luogo onde è aricato [1] o sarà el biado o vero el legume; e debbiase scrívare la persona la quale averà manda-

[1] Schietta rappresentazione della nostra pronuncia: intendasi: Arrecato.

to el detto biado o ver legume, e la casione. E
scuno anno nella festa d' ogni Santi, debbia è
letto el detto libro, nel quale sarà scritto el d
biado e legume el quale sarà avuto infino al d
tempo per quel' anno, nel Capitolo innanzi al I
tore e a li frati. E in simele modo debbia èss
scritto nel detto libro tutto lo grano e 'l legu
e ciascuno altro biado el quale fosse tratto o
traggesse del detto granaio per qualunche ca
ne, el quale fosse tratto a parte a parte. In
guisa che chiaramente se sappia tutto chello
se ricevarà e chello che se ne trarrà del d
granaio, e per quali casioni. E nello detto gra
io debbano èssar fatte due serrature com
chiavi le quali non siano simillianti, e tali [1]
l' una di chelle serrature non possa èssare de
rata com la chiave di l' altra, nè serrare; e si
eletti due frati del detto Spedale, de li quali
scuno tegna una di chelle due chiavi. Et uno
li predetti frati non possa senza l' altro trar
ver misurare del detto grano, biado o ver legu
ma intrambi due insieme debbiano misurare e t
re fuori el biado o legume del detto granaio,
condo che sarà bisogno al detto Spedale. E tu
chello che ne trarrano o vero ne farano tr

---

[1] Cioè: e siano tali.

lo facciano scrivare nel libro de li biadi lo quale dimorarà apresso del camarlèngo nella Càmara del Spedale, secondo che fue contiato di sopra.

XVIII.

Che sia eletto uno al quale sia dato el grano, e chello faccia fare el pane; el quale sia soprastante sopra 'l fornieri e sopra di coloro li quali cernono la farina, e di coloro li quali stanno al forno; e del modo el quale se dia osservare nelle predette cose.

Anco, che sia eletto e deputato uno al quale el detto offiziale el quale sarà posto a ricèvare el grano e lo legume del quale se fa ricordanza nel predetto capitolo, dia et rasegni e faccia trare del granaio nel quale starà el grano, vinti e cinque moggia di grano; e chelle vinti e cinque moggia faccia mèttare e pònare ne l'altro granaio di fuore dal granaio, nel quale sta tutto el grano del Spedale, serrato com duo chiavi. E chello offiziale al quale sarà el detto grano rasegnato, debbia el detto grano a lui rasegnato fare nettare e conciare e mandare al molino, e farlo macinare, e farne fare farina per farne el pane per tutta la famèllia del Spedale, secondo che parrà a lui che se convegna. E debbia da-

re el grano ai mugnari a peso, et a peso debbia ricévare la farina. E poscia faccia fare conciare e governare el pane de la detta farina, e sia tenuto di rasignare el pane cotto al castaldo, e faccialo scrívare. E chesto cotal frate, el quale è detto et offiziale [1], debbia èssare soprastante sopra del fornaio e di coloro li quali cernono la farina, e di coloro li quali stanno al forno. E debbiano el fornieri e coloro li quali staranno al forno, obedire al detto offiziale. E quando le dette vinti e cinque moggia di grano saranno lograte e venute meno, debbia èssare dato et assignato al detto offiziale altretanto di grano per coloro li quali terrano la chiave del granaio, e più e meno, secondo che parrà al camarlèngo, e a rasione del grano lograto per la famèllia, secondo che parrà a loro. E chello el quale avarà ricevuto el grano, sia tenuto al camerlèngo e a li detti offiziali di rendere rasione di chello ch'avarà ricevuto, secondo che di sopra è suto detto. E chelli due offiziali debbiano fare scrívare chiaramente nello libro de li biadi tutto lo biado lo quale se trarrà fore per la detta casione, o vero per cheunche altro modo. E debbiase osservare

[1] Qui la congiunzione *et* pare usata latinamente nel senso di *etiam*: ma il testo latino dice: *Et dictus talis offitialis debeat esse* ec.

el modo sopradetto, secondo che detto è suto di sopra.

XIX.

Che sia eletto uno lo quale governi le bestie d' ogni maniera, e coloro che le menano; e del suo offizio, e del modo el quale se dia tenere per lui nelle predette cose.

Anco stanziamo e ordiniamo, che sia uno de li frati del detto Spedale deputato et eletto a provedere e a far governare le bestie del Spedale: ciò sono li cavalli e li muli e li somari e li fanti li quali avaranno chelle bestie menare e governare; e faccia sollicitamente, secondo che bisogno sarà, le dette bestie mirare [1] e provedere d' annòna, di selle e di basti, di freni e di ferri e di mescalcíe, secondo ch' esso mellio potrà. E possa el detto oftiziale vendere e comprare bestie, e dare comiato a li fanti e a li familiari, e possali pónare da chi li parrà più utele per la utilità del detto Spedale. E faccia

[1] Meglio, ci sembra, nel testo dello Statuto posteriore, che invece pone sempre: *guardare*.

el detto offiziale le predette cose di conscie
del camarlèngo de lo Spedale, et avuto in pr
rasionamento e trattato con esso di ciò, o v
mente con lo Rettore o vero com lo suo v
rio, se 'l Rettore non fusse presente.

XX.

Che siano eletti due de li frati per p
vedere le possessioni del detto Sped
le quali si àno di alogare o ver da v
dare; e del modo el quale debbono
servare nelle dette cose.

Anco, che siano eletti e deputati due d
frati del detto Spedale, e siano offiziali a rive
re e a providere tutte le possessioni e li b
immobili del detto Spedale in qualunche lu
essi siano, et ad alogare chelle possession
chel titolo el quale a lor parrà. E debbiano
detti offiziali alogare le possessioni a chi
vorranno, et ordinare li patti, e tòllare le p
sessioni logate a coloro a li quali fossero alc
te, se coloro non le lavorassero bene, o
servassero bene li patti, o vero non risponde
no de li frutti, pisioni e afitti, secondo che

vesseno [1], e facciano tutte le cose le quali essi sapparano e credarano che siano utili per lo detto Spedale; sempre servando rasione e giustizia a tutti li lavoratori e a coloro li quali sono chiamati da la legge inquilini e coloni, li quali sònno residenti et abitanti nelli poderi e nelle possessioni predette; e in tal guisa che non mènovino [2] le rasioni altrui, e non possa ritornare a disnore e ria nomenanza al Rettore e a li frati del detto Spedale. E tutte le logasioni le quali faranno li predetti offiziali, e li patti li quali avaranno com li afittati e lavoratori [3], facciano scrívare nel libro de le logasioni nella Camera del Spedale; e di ciascuna logasione se debbia fare carta per mano del notaio del Spedale, e sia scritto nel libro de le logasioni el nome del notaio el quale farà la carta a la Cámara del Spedale nella presenzia del camarlèngo. E così siano tenuti di fare li detti offiziali. E siano tenuti e debiano li detti due frati trovare tutte le terre e le altre possessioni e beni, le quali saranno lassate o giudicate al detto Spedale, e

---

[1] Per *Dovesseno*, come *Dia* per *Dea* o *Debba*.

[2] Il cod., certo per colpa dell' amanuense: *memmino*. Il testo latino ha: *Ita quod non minuent aliena jura*. L'altro statuto in volgare: *facciano menori*.

[3] *Cum colonis et laboratoribus*, dice il testo latino.

denunziare al Rettore et a li frati del detto Spedale le dette cose e beni al più tosto ch' essi el sapranno. E semilliantemente sia tenuto de dinunziare ciascuno de li frati ciò che sapranno di cotali cose per utilità del Spedale e de li pòvari. E per lo camarlèngo del Spedale se faccia e debbia fare memoria in scritture a la Càmara del Spedale di chelle cose le quali siano utili da fare e da trattare per lo Spedale predetto, in uno libro el quale se convegna spezialmente ordinare a ciò. E siano tenuti li detti due frati di trovare, quanto mellio potranno, tutte le possessioni del detto Spedale meno utili, e le quali siano più utili a véndare per lo detto Spedale, si che se possa avere pecunia per le spese necessarie e per sovenire a li bisogni de li infermi, de li pòvari e de li gittatelli e de li frati e della famèllia del detto Spedale. E chesto siano tenuti di dire nel Capitolo, quando fusse bisogno di véndare alcuna cosa stabele. In però che coloro li quali provedarano sopra ciò e cercarano, potrano mellio inquirere e dire la vertà; e non possa èssare venduta o vero in altro modo alienata senza coscienzia e paràula del Rettore e del Capitolo del detto Spedale. E s' alcuno facesse incontra, sia punito secondo che piaciarà al Rettore e al Capitolo del detto Spedale. E non vallia la vendita, o vero altra

alienazione, la quale fusse fatta così, cioè senza paràula del Capitolo; e anco non vallia alcuna impromessa la quale ad essa casione fusse fatta.

XXI.

Che 'l Rettore del Spedale in ogni due mesi mandi due de li frati al castello di Sciano e di Monte Ghisi e di Chisure e di Melianda [1] e per chelle contrade a providere come per li frati li quali dimorano iverito, e per li lavoratori, siano le possessioni e li beni del Spedale governate.

Anco stanziamo, che sia tenuto e debbia el Rettore del detto Spedale mandare, di due in due mesi, due de li frati del detto Spedale alla contrada di Sciano e de le Serre et al castello di Monteghisi e per chella contrada, et a la contrada di Chisure e de Melianda; li quali debbiano discretamente e diligentemente inquirare e

---

[1] Oggi Montisi e Chiusure. Melianda, piccolo castello a breve distanza da Chiusure, fu distrutto dalla peste del 1348. Nel codice, infatti, quando ricorre tal nome, lo si trova leggermente cancellato fino ab antico, come di borgata che più non esisteva.

invenire e spiare la vita, li costumi, usanze e riggimenti de li familiari e de li frati del Spedale, li quali saranno e dimoraranno nelle dette contrade per lo detto Spedale; e come e in che guisa fanno le spese, e procurano li fatti del Spedale. E procurino e proveggano come et in che modo le possessioni del detto Spedale de le dette contrade siano lavorate e studiate [1]. E amoniscano saviamente e discretamente tutti li frati, famigliari e lavoratori del detto Spedale, li quali dimoraranno ne le dette contrade, che facciano sollicitamente et attentamente, e procurino tutto ciò che degono [2] fare e trattare per utilità et aconcio del detto Spedale. E cerchino e proveggano se saranno da rimuòvare per più utilità le famillie de li detti luoghi, o vero lavoratori. E tutto ciò che parrà a loro di fare sopra cheste cose e l' altre le quali a loro offizio apartengono, reducano a lor mimora [3]. E

---

[1] Il testo latino: *et eis studeatur*.

[2] Cambiata la *v* nella *g*: Devono. Il verbo *Dovere* era dagli antichi coniugato assai variamente. Per chi ha esperienza di scritture de' primi secoli della lingua, non fa bisogno d'esempi.

[3] Cioè, Memoria. Così, per lo scambio delle vocali altrove avvertito, s' avrà in appresso *ive* per *ivi*, *troviranno* per *troveranno*, *insignare* per *insegnare* ec.

contino e dicano a lo Rettore tutto chello ch'essi aranno trovato nelli detti luoghi, da poscia che saranno ritornati al detto Spedale. E debbia el Rettore e li detti due frati fare adunare el Capitolo del detto Spedale, et a Capitolo mèttare innanzi da li frati tutto chello che avaranno trovato e tutto chello che sia da fare sopra ciò. E tutto chello che sarà alora nel detto consèllio stanziato e vinto, sia tenuto el Rettore sopradetto mandare ad essecuzione per utilità del Spedale.

XXII.

Che nella prima volta che li detti frati giranno a le luogora sopradette, portino seco uno libro nel quale scrivano tutte le possessioni del Spedale, le quali sònno ive, con esso li loro confini.

Anco stanziamo, che la prima volta che li detti due frati saranno mandati a le contrade dette e luogora, debbiano portare com seco uno libro nel quale debbiano scrivare o far scrivare tutte le terre e le possessioni e li beni del detto Spedale, le quali possessioni e li quali beni essi troviranno nelle dette contrade, e le confine di chelle cose e le loro condizioni. E poscia siano tenuti e debbiano portare el detto libro a Siena

a la Cámara del detto Spedale, però che se possa vedere el detto libro per lo Rettore e per li frati ogni ora che sarà bisogno. E debbia èssare el detto libro raddoppiato, sì che sempre ne rimanga uno nella Cámara del Spedale, e l' altro possa èssar portato in tutte le luogora du' [1] farà bisogno; el quale libro ciascuno frate del detto Spedale possa vedere quando ad esso piaciarà.

XXIII.

Che senza bisogno non debbia stare el frate nella casa del Spedale di Sciano, de le Serre, de Monteghisi, 'de Chisure, de Melianda, nè de Corsignano [2].

Anco stanziamo, che se non fusse per bisogno, non debbia a cotidio [3] dimorare el frate nella casa del Spedale predetto la quale è in Sciano, nè a la casa de le Serre, nè a la casa de Mon-

---

[1] Apocope di *Duve*, Dove.

[2] Patria del pontefice Pio II, ond' ebbe il nome di Pienza.

[3] *A Cotidio* parve forse latinismo non bello a chi fece in antico alcune correzioni nel cod., e interlineando corresse *continuamente*. Così pure sei versi sotto: ma la correzione è diversa, parendo doversi leggere: *continuo*. Noi serbiamo la primitiva lezione.

teghisi , nè a chella di Chisure, nè a chella da Milianda, nè a chella di Corsignano , per cessare spese le quali spesse volte adivengono per casione del dimorare a cotidio el quale fanno li frati del Spedale nelle dette luogora, le quali se potranno cessare , essendo osservato el modo detto di sopra, e andando li detti due frati a le dette luogora, secondo che fue detto nel capitolo dinanzi da chesto. E sopra le predette cose debbiase [1] provedere e deliberare per lo Capitolo e per lo Rettore e per li frati del detto Spedale, che se debbia fare per innanzi per bene e aconcio [2] e utilità del detto Spedale.

---

[1] Correggiamo il cod. che legge: *debbia*. Il testo latino: *debeat provideri et deliberari*.

[2] Era stato scritto: *per bene aconciamento*, ma la correzione par fatta dall' amanuense stesso del cod., e rende con fedeltà maggiore il testo latino che dice : *pro bono , commoditate et utilitate dicti hospitalis*. *Acconcio* per Vantaggio, Profitto è qui usato altre volte.

XXIV.

Che mandi due volte ne l' anno el Rettore del Spedale, cioè ciascuni se' mesi, al castello di Santo Quirico, e ad altre luogora le quali in chesto capitolo se contengono, per casione di provisione de le case e de le possessioni del detto Spedale, secondo el modo e la forma el quale se dichiara in esso.

Anco stanziamo, che debbia el Rettore del detto Spedale mandare due volte ne l' anno, cioè di sei in sei mesi, due de li frati del detto Spedale al castello di santo Quirico in Osenna e nella contrada e al palazzo, e a la contrada di Val d'Orcia, e al castello di Corsignano e in chella contrada, e a le possessioni del detto Spedale le quali sono nelle dette contrade. E li detti due frati debbiano providere le possessioni e le famèllie de le dette contrade [1], et altre cose fare per utilità del Spedale, le quali sònno scritte di sopra ne l' altro capitolo, nel quale se parla de le possessioni e de

---

[1] *Et luogora* aggiunse il correttore del codice: manca bensì nel latino.

le famèllie e de li lavoratori de la contrada di Sciano e de le Serre e de Chisure e de Monteghisi e de Melianda. Et in però che 'l detto Spedale à più de possessioni e di poderi nelle dette contrade di Val d'Orcia e di santo Quirico e di Corsignano, che ne l' altre sopradette contrade; stanziando e fermando voleno, che nelle dette contrade e luogora di santo Quirico e di Val d'Orcia e di Corsignano debbiano stare due frati del detto Spedale a fare chelle cose le quali saranno da fare per utilità del detto Spedale. Et uno de li detti due frati debbia tenere rasione del detto Spedale nelle dette contrade; e debbia scrivare tutte le intrate le quali el detto Spedale avarà nelle dette contrade per cheunche casione e casioni. E così debbia scrivare tutte l' essite e le spese chiaramente e bene. E ogni mese debbia chel [1] frate el quale terrà e farà rasione nelle dette contrade, ciascuno mese saldare rasione de l' intrate e de l'essite nel libro nel quale scrivarà le predette cose. E quando el detto frate verrà a Siena [2], debbia rendere e dimostrare chiaramente e particularmente, cioè a minuto [3], la ra-

---

[1] Scritto qui e altrove: *Kel.*
[2] Il testo latino: *Et quando dicti fratres venerint Senas, debeant reddere ec.*
[3] *Cioè a minuto* non piacque al correttore del cod., forse uno di que' buoni e pietosi frati, e sopra vi passò colla penna. Parvegli dichiarazione inutile, che nel testo latino non ha riscontro.

sione di tutte le intrate e di tutte le spese a
camarlèngo del detto Spedale. E debbia dipo' che
sto el camarlèngo fare lèggiare la detta rasion
a parte a parte innanzi del Rettore e de li fra
nel Capitolo del detto Spedale. E li detti due fra
li quali giranno in prima a stare, secondo e
detto modo, a la detta contrada di Val d' Orcia, deb
biano portare seco uno libro, nel quale debbia
no scrivare o vero fare scrivare tutte le posses
sioni le quali el detto Spedale à nelle dette con
trade in ogni luogo che sònno, e le loro confini
secondo che fu detto di sopra nel capitolo ne
quale se dice commo se debbia fare nella con
trada di Sciano e de le Serre e de Monteghisi e
di Chisure e de Melianda. E li detti due frati l
quali dimorarano a tenere rasione nelle dett
contrade di Santo Quirico e di Val d'Orcia e d
Corsignano, siano tenuti di monstrare le loro ra
sioni e tutti li libri e tutte le scritture a chell
due frati li quali saranno mandati per lo Rettor
di sei in sei mesi a le dette contrade, second
che suto è detto, a lor rinchesta e volontà. E se
melliantemente monstrare et insignare a loro tutt
le possessioni del Spedale de la detta contrada
e semelliantemente li debbiano monstrare tutt
chello che li sarà domàndato per li detti due frat
li quali saranno mandati a rivedere di chelle co
se ch' elli avaranno fatte e trattate nella dett

contrada per qualunche casioni e modi. E chel frate el quale terrà rasione nelle dette contrade, debbia scrivare tutto lo grano o altro biado e legume el quale se ricolliarà nelle dette contrade per qualunche modo e per qualunche casione. E incontenente che sarà fatta la ricolta del biado, debbia portar chella scripta chiaramente a Siena al camarlèngo del detto Spedale. E debbia el camarlèngo chella medesima intrata di biado leggere al Rettore e a li frati nel Capitolo particolarmente e chiaramente, poscia ch' ella sarà scritta nel libro del detto Spedale.

XXV.

De le chiavi e de la guardia del cellieri e de la panattaría; e del luogo nel quale se tiene la carne salata e altre cose da mangiare; cioè, che chelle siano tenute per lo castaldo; e del modo e del discarcamento del castaldo.

Anco stanziamo e volemo, che debbia el cellieri del Spedale predetto [1] avere una chiave e non più; e a la panattaría una chiave e non

---

[1] *Predetto* fu di poi cancellato.

più. È in chel medesimo modo, a la carne salata e al cascio e a l' uova, noci e fichi e altre frutta sia tenuta una chiave, e non più: le quali chiavi tutte debbia tenere el castaldo del Spedale, el quale governarà li frati e la famèllia nelle cose da mangiare, secondo ch' è usanza. Salvo che, se paresse al Rettore e al camarlèngo del Spedale che 'l detto castaldo fusse gravato di troppa fadiga de cheste cose le quali sònno dette di sopra e apertegnono a suo offizio, possano el detto castaldo scaricare di fadiga, e de le dette cose dare a guardare ad altrui [1], secondo che parrà a loro che si convegna per bene e per utilità de la casa e dell' offizio del detto castaldo, e per onore de la casa e del Rettore e de li frati, e per utilità de li pòvari.

XXVI.

De non giacere nella infermaría de li frati senza legittima casione; e in che modo la chiave di chella infermaría e essa infermaría se debbìa guardare.

Anco stanziamo, che nisciuno debbia giacere

[1] Troppo litterale versione del latino: *et de dictis rebus dare ad custodiam alteri, sicut eis videbitur convenire* ec.

nella infermaría delli frati, se non chel frate el quale stesse per guardia de l' infermo e a servire a l' infermo. E la detta infermaría debbia èssar chiusa; l' uscio di chella sempre debbia èssare serrato com chiave, mentre [1] non sarà ine alcuno infermo. La chiave de l' uscio de la quale infermaría debbia èssare tenuta e guardata per lo camarlèngo del Spedale apresso di sè nella Cámara del Spedale; e debbia dare chella a l' infermieri quando sarà bisogno per casione d' alcuno infermo; et altramente no.

XXVII.

Che sieno pregati li preti li quali dimorano nel detto Spedale, che sieno solleciti in dare penitenzia e li altri sacramenti a li infermi del Spedale, a dimandamento del' infermieri; e chel' infermieri e li serviziali sollecitino continuamente li infermi che tòllano penitenzia e li altri sacramenti de la Chiesa.

Anco stanziamo e ordiniamo, che li preti li quali saranno e dimoraranno nel detto Spedale,

---

[1] Finchè. Chi corresse la versione, aggiunse *che*, particella la quale può anche sopprimersi; e antepose a *sarà* l'inutile avv. *vi* : *mentre che non vi sarà*.

com grande affezione siano pregati per lo Rettore
e per li frati del detto Spedale, che a tutti li in
fermi e a ciascuno di chelli, sì maschi come fè
mene, li quali e le quali verranno a giacere a
detto Spedale o ver saranno menati, debbiano dare
penitenzia de le so' peccata, e odire e ricévare la
confessione de le loro peccata da coloro, a la ri
chesta del pelegrinieri e di ciascuno familiare e
quale sia de li servitori de li infermi. E siano te
nuti li detti preti a li sopradetti infermi dare e
corpo del nostro Signore Gieso Cristo, e tutti l
sacramenti de la santa Chiesa, s' eli li saranno di
mandati, e a loro parrà ch' essi li siano da dare
E nelle sopradette cose li sopradetti preti siano
et èssar debbiano solliciti et intesi. E semelliante
mente l' enfermieri e lo pelegrinieri e li servi
dori siano tenuti e debbiano provedere sollicita
mente e attentamente, et avere cura e dire a tutti
li infermi che confessino le peccata loro, e che
domandino e ricevano tutti li sacramenti de la
Chiesa, secondo el consèllio de li preti. E che sia
comandato a li servitori de li infermi che sem-
pre siano solliciti et attenti nelle predette cose.

XXVIII.

Che 'l Rettore, el camarlèngo, el castaldo e lo pellegrinieri del detto Spedale siano solliciti che li preti secolari, li quali dimoraranno nel detto Spedale, siano persone oneste.

Anco, che 'l Rettore, camarlèngo, castaldo, pelegrinieri del detto Spedale siano tenuti e debbiano provedere et avere cura che li preti secolari li quali dimoraranno nel detto Spedale, e non sònno frati o vero offerti del detto Spedale, siano buoni et onesti e di buona condizione, e siano discreti e solleciti a curare li infermi del detto Spedale de la salute de l' àneme loro. E sollicitamente e attentamente, com ogni discrezione e perfezione la quale potranno avere, dicano e facciano el loro offizio ne l' oratorio del detto Spedale, cantando le messe, e facendo li altri divini offizii, e celebrando ad onore e laude di Dio, et ad onore e laude del Spedale, e a divozione del Rettore, de li frati e de li infermi del detto Spedale. E li predetti Rettore, camarlèngo, castaldo e pelegrinieri possano mettere a dimorare nel detto Spedale, et ancora cacciare, chelli preti secolari li quali vorranno e quando vorranno, per

onore e utilità del Spedale predetto, a celebrare e dire li offizii sopradetti.

XXIX.

Che sia ordinato uno de li frati, el quale sia datore de le lemosine de li pani interi; e del modo lo quale se die osservare per lui nella detta lemosina.

Anco, che sia ordinato e deputato uno de li frati del Spedale, el quale sia et èssare debbia datore e dispensatore de le lemosine de li pani interi li quali si danno e dispendono [1] continoamente a le famèllie e a li pòvari vergognosi de la cità de Siena, di fuore dal Spedale predetto, o a tutti chelli pòvari e famèllie e speziali persone, a le quali sarà ordinato di fare la detta lemosina de li pani èssare data e da dare per la semmana [2]. El qual frate sia tenuto di scrivare o di far scrivare bene et ordinatamente e discretamente

---

[1] Il testo latino: *dantur et eroganlur.*

[2] Dopo *de li pani* fu aggiunto in seguito: *interi.* Ma qui il costrutto è alquanto irregolare, non bene essendosi reso il testo latino che dice: *quibus ordinatum fuerit dictam elemosinam fore dandam per ebdomadam.*

in uno quaterno tutte chelle persone e pòvari e famèllie particularmente, a li quali o a le quali la detta lemosina dea o dovarà èssar fatta, e li numeri de le famèllie e de li pòvari, e lo numero de li pani li quali darà e sarà bisogno che dia per semmana, secondo che li sarà imposto per lo Rettore, et è usato di qua dietro, e mellio s' esso potrà.

XXX.

De la lemosina del pane rotto, la quale è da èssare fatta per lo pelegrinieri; e del modo el quale se dia tenere in essa.

Anco stanziamo, che 'l pelegrinieri de lo Spedale debbia e sia tenuto di dare, per amore di Cristo, per lemosina tutto lo pane rotto, e lo remanente del pane de li infermi e de la famèllia del Spedale, e chello che se relievarà de le mense de li frati e de le suore del detto Spedale, a li pòvari mendichi li quali verranno al detto Spedale. E debbia la detta lemosina fare uno o più dì, ciascuna semmana, fuore de la porta del Spedale predetto o vero dentro, secondo che li sarà imposto

per lo Rettore e per li frati del detto Spedale. A la quale lemosina, quando si dovarà dare, siano tenuti li servitori del pelegrinieri del Spedale aitare el detto pelegrinieri et acompagnare, a laude di Dio e ad utilità de li pòvari.

XXXI.

Di dare albergo e agevolezza e utilità a li uomini veterani pòvari de la città e del contado di Siena.

Anco stanziamo et ordiniamo, che li masari [1] pòvari li quali saranno nella città e nel contado di Siena [2], di bona gente e nazione, e verrano o ver saranno menati al detto Spedale a dimorare, a ricévare che li viene [3] ad uopo per casgione di grande bisogno e di grande povertà, abbiano et avere debbiano uno servitore el quale aconci le letta e diali mangiare e a loro serva [4] a ciò che non patiscano menovanza [5], anzi ricevano tutte

---

[1] Intendi gli abitanti delle masse.

[2] Così il cod.; ma il testo latino invece: *massarii pauperes qui fuerint de civitate vel comitatu Senarum* ec.

[3] Restituiamo alla primitiva lezione questo passo, che fu dal correttore del codice alterato così: *per ricévare quello che li viene*.

[4] Correggesi il cod. che legge: *servano*. Il latino: *et eis serviat*.

[5] Il latino: *ut non patiantur defectum*.

le cose le quali sònno bisogno, secondo la possibilità de la casa del Spedale.

XXXII.

Che li frati del detto Spedale, li quali dimorano e vivono fuore dal Spedale de' suoi frutti, ciascuna domenica vegnano al Spedale; e come offiriscano e rappresentinò sè al Rettore de la casa, o vero al suo vicario.

Anco stanziamo, che ciascuno frate del Spedale, el quale abita nella citta de Siena di fuore dal detto Spedale a sua abitazione e masarizia, e vivarà de suoi frutti, sia tenuto di venire ciascuna dimenica, la mattina, al detto Spedale, quando se canterà la magiore messa e dirà nel detto Spedale; e debbia stare in chel luogo mentre che la messa predetta sarà compita. E innanzi ch' esso se diparta, debbia sè com reverenzia presentare innanzi dal Rettore del detto Spedale, o vero dal suo vicario, s'el Rettore non fusse presente. E se alcuno incontra farà, sia tenuto e debbia oferire di sopra lo altare del detto Spedale, per ciascuna volta, XII denari senesi. E quando se farà la detta oferta, ne l' altare, de li detti dodici denari; sia tenuto di dire al guardiano de l' altare la casione de la detta offerta.

XXXIII.

Che li frati del detto Spedale, li quali vivono di fuore dal Spedale di suoi renditi, ad ogni richiesta del Rettore o vero del suo vicario, vègnano et ubediscano.

Anco stanziamo e voliamo, che tutti li frati del detto Spedale, li quali dimorano nella città o vero di fuore da la città, li quali vivono di loro frutti, siano tenuti e debbiano venire al Rettore del detto Spedale, o vero al suo vicario, se non fusse presente el Rettore, tante volte quante essi fussero richiesti da parte del loro Rettore, o vero del suo vicario, per lèttare o vero per mésso. E se alcuno fráte incontra facesse, o vero non fusse obediente, riceva e patisca disciplina dal Rettore, la quale per lui li sará imposta et ordinata: salvo che, se alcuno avesse legittima scusa, sia udito a bona fede senza fraude.

XXXIV.

Che li detti frati non mangino di fuore da le case loro, o vero de le case del Spedale, senza licenzia del Rettore o del suo vicario.

Anco, che li detti frati , o vero alcuno di loro, non debbiano mangiare o ver bere nella città di Siena di fuore da le case de le loro abitazioni, o ver de le case del detto Spedale , senza licenzia del Rettore del detto Spedale, o ver del suo vicario , se 'l Rettore non fusse presente. E possa el Rettore al contrafacente dare chella disciplina la quale a lui parrà [1], considerata la condizione de la persona e la qualità de la casione. Salvo che chello lo quale avesse legitima scusa , sia udito per lo Rettore a bona fè senza fraude; e sia ricevuta la sua scusa, s' ella sarà legittima.

---

[1] Il cod. erroneamente: *a lor parrà*. Il testo latino: *quae sibi videbitur*.

XXXV.

Che li frati del detto Spedale non vadano fuore de la città de Siena senza licenzia del Rettore o vero del suo vicario, se non con casgione.

Anco, che li detti frati, o vero alcuno di loro , non debbiano essire de la città de Siena senza licenzia del Rettore del detto Spedale, o vero del suo vicario , se non fusse el Rettore nella città. E possa el Rettore del detto Spedale dare al contrafacente chella disciplina la quale parrà a lui che se convegna, considerata la condizione de la persona, e lo andare o ver viaggio el quale facesse. Salvo che se possa scusare al Rettore chiunque avarà legitima scusa; e sia tenuto el Rettore di ricèvare chella , se essa sarà legitima, a buona fede senza frode.

XXXVI.

Che li frati del detto Spedale non debbiano stare nè pónarse a sedere nelli ridotti de li ladici [1] senza legittima casione.

Anco, che nisciuno frate del detto Spedale debbia ire nè usare o vero fare dimoranza in alcuno ridotto de uomini ladici nella città di Siena. E se pur fusse bisogno che alcuno frate andasse ad alcuno ridotto per fatto del Spedale, o ver per suo propio , non se debbia pónare a sedere nel ridotto con alcuni ladici per alcuna casione o modo , ma debbiase partire inde , e andar via al più tosto che el potrà. E possa el Rettore al contrafacente impónare e dare chella disciplina che a lui parrà e chella pena la quale vorrà, considerata la condizione de la persona e la qualità della casione. Salvo , pertanto , che sia udito chello el quale avarà legittima scusa per lo Rettore del detto Spedale; e ciascuno frate sia tenuto de accusare el contrafacente nelle predette cose al Rettore.

---

[1] Voce antiquata: Laici.

XXXVII.

Che li frati li quali dimorano nel Spedale, non vadano fuore del Spedale senza licenzia del Rettore o vero del suo vicario ; e in fino a quali luoghi possano andare essi e li altri frati li quali dimorano di fuore dal Spedale.

Anco, che nisciuno de li frati del detto Spedale debbia andare fuore del detto Spedale per la città de Siena senza licenzia del Rettore o de' suo vicario, se 'l Rettore non fusse presente, e non debbia andare senza compagnía. Possa, per tutto ciò, ciascuno frate andare infino a la casa de Viviano d' Arrigo senza licenzia, e infino a la casa di Bencivenne di Ranuccio, e infino a la casa di Chele del Travala [1], e nella chiesa cattedrale o ver magiore, se non fusse vietato a li frati per lo Rettore de andare infino a le dette luogora, e dentro da le dette confine, senza licenzia. E possa ciascuno frate el quale dimora di fuore dal Spedale a sua masarizia et abita-

[1] Difficile argomentar oggi dove fossero queste case: bensì pare assai vicine allo Spedale e alla chiesa maggiore. Per *Chele del Travala* intendasi Michele da Travale.

zione, andare e tornare a la casa de la sua abitazione senza licenzia e senza compagnía, se non li fusse divetato per lo Rettore. E ciascuno el quale contrafacesse nelle predette cose , porti e riceva disciplina e pena la quale li sarà imposta per lo Rettore del detto Spedale, considerata la condizione de la persona e la qualità del fatto. Salvo, perciò, che sia udito per lo Rettore chello el quale vorrà nelle predette cose fare sua scusa, la quale paia rasionevole.

XXXVIII.

Che lo Rettore del Spedale preghi et amonisca li frati che non vivano insieme rampognosamente [1], nè con garrire insieme.

Anco, che lo Rettore del detto Spedale sia tenuto e debbia, tante volte e quando a lui parrà, nel Capitolo de li frati del detto Spedale amonire e pregare li frati del detto Spedale, e a loro comandare che sè amino et onorino, e osservino

---

[1] È il contrario di Amorevolmente. Il testo latino: *contumeliose.*

unità, amore e carità infra sè, secondo che se
vidori di Dio e religiosi omini debbono fare.
che nisciuno dica a l' altro paráule de iniuria
vero de vituperio, o ver abbiano rampogne i
sieme, o ver facciano o ver commettano insien
grido o ver méschia [1], o ver faccia alcuna ini
ria l' uno a l' altro in detto o in fatto. E se a
cuno ne le predette cose farà incontra (la qu
cosa Dio tòlla e cessi via), riceva et abbia chel
pena del Rettore la quale parrà al Rettor
considerata la condizione de la persona e
qualità de la casione o vero del peccato. Salv
perciò, che 'l Rettore riceva scusa legittima
le predette cose da ciascuno lo quale la vor
fare. E sia tenuto ciascuno frate, converso
familiare in vertute di obedienzia accusare
Rettore tutti li contrafacenti uno o vero più,
vero al suo vicario, s' el Rettore non fusse pr
sente a le predette cose.

---

[1] **Mutata, al solito la *i* nella *e*: Mischia.**

XXXIX.

Che li frati o vero li conversi del Spedale non intrino nel Pelegrinieri [1] nel quale giacciono le femine inferme senza licenzia e de l'inquisizione e de la guardia di ciò.

Anco, che nisciuno frate familiare o vero converso del detto Spedale debbia o ver sia oso de intrare o vero andare nella casa de le donne e de le suore del detto Spedale, ciò è nel Pelegriniere nel quale giacciono le femine inferme, per alcuna casione senza licenzia del Rettore del detto Spedale, o vero del suo vicario, se non fusse presente el Rettore, nè debbia intrare dentro de la porta del detto Pelegrinieri. E se alcuno incontra farà, abbia e riceva chella disciplina dal Rettore del detto Spedale, la quale parrà al detto Rettore che sia da impónare, con-

---

[1] *Pelegrinaio* disse non molto addietro, distinguendo così l'ufficio del *Pelegrinieri* dall'infermeria appellata anch'oggi Pellegrinaio. D'ora innanzi la persona e il luogo chiama con un medesimo nome, non avvertendo le correzioni fatte posteriormente nel cod., e secondo le quali or leggerebbesi *Pelegrinaro*, ed or *Pellegriniero*.

siderata la condizione de la persona e la qualità del peccato o vero de la casione. E una femina sia posta e deputata a guardare li cancelli nel detto Pelegrinieri, la quale non lassi alcuno frate, converso o vero familiare, nè alcuno altro uomo religioso, cherico o ver ladico, intrare dentro da li detti cancelli o vero dal detto Pelegrinieri senza licenzia del Rettore del detto Spedale, o vero del suo vicario, se non fusse presente lo Rettore. E se la detta donna lassarà intrare alcuno uomo in contra di chello lo quale è detto di sopra, riceva chella disciplina la quale li [1] sarà imposta. E ciascuna donna, suora e familiare, fémena e serviziale debbia e sia tenuta de accusare el contrafacente. Salvo, per tutto ciò, che sia licita cosa a frate Lupo de andare a la sua filliuola, se in alcuno tempo essa fusse inferma; ma imperciò [2] com licenzia del Rettore o vero del suo vicario, se lo Rettore non fusse presente.

---

[1] Così il cod., e altrove ancora. Il lettore discreto non potrà farne caso.

[2] Contuttociò, Nondimeno. Provvisioni in tutto transitorie, come questa è, s'intromettevano anche negli Statuti del Comune; le quali nelle frequenti riforme sparivano per ceder luogo ad altre consimili.

XL.

Che [1] nisciuno prete del Spedale sen-
a licenzia del Rettore o vero del suo
icario non vada nella casa de le suore,
onne e oferte del Spedale, nè avere
arlamento con esse se non prete Ugo [2].

Anco, che nisciuno prete lo quale sarà e sta-
i nel detto Spedale, debbia andare nella casa
ella quale dimorano le suore e le donne e le
ferte del detto Spedale senza licenzia del detto
etore [3] o vero del suo vicario, se non fusse
resente el Rettore, se non solamente a dare
onfessione ad alcuna inferma, o vero alcuni al-
i sacramenti de la Chiesa, li quali se debbono
are a li infermi. E non debbia alcuno de li
etti frati intrare da li cancelli del detto Speda-
a favellare con alcuna donna gittata o ver
ncella o vero familiare del detto Spedale senza

---

[1] Nel Cod. qui e altrove: *Ke*.
[2] Forse de' Ciuughi. Tra i preti che firmano questo Sta-
to, prete Ugo di Ugo vien primo.
[3] Il cod. erroneamente aveva: *Spedale*: l'errore fu dal
rrettore emendato.

la sopradetta licenzia. E se alcuno prete contra facesse nelle predette cose, el Rettore del detto Spedale el debbia cacciare via et accomiatare del detto Spedale, e non lassarlo da chella ora innanzi dimorare nel detto Spedale. E chesto non abbia luogo in mesere Ugo prete e frate del detto Spedale, al quale sia licita cosa di gire nella detta casa quando sarà mandato per lui, e quando a lui li piaciarà de andare, senza dimandare alcuna licenzia.

XLI.

Che nisciuno frate prete o vero familiare nel detto Spedale favelli con alcuna fémena sotto alcuna tenda.

Anco, che nisciuno frate, familiare o vero prete o vero alcuno altro debbia favellare con alcuna femina nel detto Spedale di sotto ad alcuna tenda o vero in alcuno luogo niscosto. E lo Rettore del detto Spedale dia al contrafaciente chella disciplina la quale parrà a lui. E in simile modo debbia dare a chella femina, la quale sarà trovata colpevole, chella disciplina la quale a lui parrà.

XLII.

Che niuno frate, familiare o vero converso vada senza licenzia del Rettore o vero del suo vicario in casa d'alcuna donna del Spedale, la quale non avesse marito.

Anco, che nisciuno frate, familiare o vero converso del detto Spedale debbia gire in casa de alcuna donna del detto Spedale, la quale non abbia marito, senza licenzia del Rettore o vero del suo vicario, s'el Rettore non fusse presente. E chello lo quale incontra farà, riceva la disciplina la quale a lui sarà imposta per lo Rettore del detto Spedale.

XLIII.

Che nisciuno prete del detto Spedale entri nella casa d'alcuno de li frati del detto Spedale, el quale abbia mollie o figlia o vero famèllia, se alcuna di chelle non fusse inferma, e in chella volta con licenzia del Rettore o vero del suo vicario, trattone meser Ugo.

Anco, che nisciuno prete del detto Spedale debbia ire o vero intrare nella casa de alcuno

frate del detto Spedale, el quale abbia moglie o vero filiuola o vero fancella, per alcuna casione senza la licenzia del Rettore del detto Spedale, o vero del suo vicario, s' el Rettore non fusse presente al detto Spedale , se essi non andassero per casione de la infermità de la donna, de la filiuola o vero de la fante. E se per le dette casioni fusse bisogno alcuno prete intrare nelle predette case, o vero in alcuna di chelle, debbia ire com licenzia del Rettore o vero del suo vicario, se lo Rettore non fusse nel detto Spedale o vero ne l' abitazione di chello [1]. Salvo, imperciò, che sia licita cosa a prete Ugo, nostro confrate, e al Rettore [2] di gire e di intrare nelle dette case, et in ciascuna di chelle, quando a lui, piaciarà e sarà mandato per lui o vero sarà bisogno.

XLIV.

Che nisciuna donna o vero suora diputata a ricévare le inferme, ne riceva alcuna senza licenzia del Rettore o vero del suo vicario.

Anco, che nisciuna donna o vero suora di chel-

---

[1] Scritto: *kello*.

[2] Il cod. ha: *nostro confrate e Rettore*. Errò chi tradusse non si accorgendo che il dativo *Rectori* immediatamente consecutivo all' altro *confratri*, non riferivasi a prete *Ugo*. Rettore dello Spedale nel 1305 era Ristoro di Giunta.

le le quali sònno o vero saranno diputate a ricèvare e guardare le inferme fémene, debbia ricévare nel detto Spedale alcuna fémena inferma senza licenzia del Rettore del detto Spedale, o vero del suo vicario. se non fusse presente el Rettore. E chello lo quale incontra farà, riceva et abbia chella disciplina dal Rettore la quale li sarà inposta da esso Rettore, considerata la condizione de la persona e la qualità de la casione.

XLV.

De non lassare alcuna persona giacere nel Pelegrinieri per casione di visitare li infermi o inferme, nè altresì mangiare.

Anco, con ciò sia cosa che spesse volte adivenga, che alcune persone le quali vengono al detto Spedale, prontamente mangiano et albergano e giacciono com li infermi o vero inferme, li quali o vero le quali vengono nel detto Spedale (de la quale cosa el detto Spedale riceve incarico [1] e spese oltra el dévito de la rasione); stanziamo

---

[1] Qui per Aggravio, Peso. Il testo latino: *onus*.

e voleno, che li guardatori de l' uno e de l' altro Pelegrinieri de li infermi maschi e fémene non lassino o vero sostenghino alcuna persona o vero persone le quali verranno a li detti infermi o vero inferme, o vero alcuna di loro, mangiare o vero giacere o vero albergare con alcuno infermo o vero inferma nel detto Spedale. Salvo che sia lassata ciascuna persona la quale verrà a l' infermo o vero inferma, dare a mangiare et a bere a coloro, et aiutarli e confortarli. E se alcuno guardatore [1] de li infermi de alcuno de li detti Pelegrinieri lassarà o vero sosterrà che sia fatto contra de le predette cose, riceva et abbia dal Rettore chella disciplina la quale li sarà imposta da lui, avuto perfetto cognoscimento di ciò, e saputa bene la verità del fatto.

XLVI.

Che li frati e li servidori sì de le inferme come de li infermi procurino di dare a li infermi cibi li quali li sieno utili, e rasegnino el rimanente, o ver rilievo [2], el quale rimane dal mangiare di coloro, al pelegrinieri.

Anco stanziamo, che tutti li offiziali e servi-

---

[1] *Custos*, il latino originale.

[2] In seguito, *soperchio* e *soperchi*. Qui traduce letteralmente il testo latino che ha: *relievum*.

lori li quali saranno posti e diputati a dare mangiare a li infermi et a servire a loro, si a maschi come a femine de l'uno e de l'altro Pelegrinieri, siano tenuti e debbiano in tempo idoneo e convenevole dare e aparecchiare a chelli infermi mangiari li quali cognosceranno èssare utili a chelli infermi, secondo la loro infermità, e spezialmente pane e vino, secondo ch' essi credaranno che basti et è usanza; e a chelli infermi servano, secondo che li sarà bisogno. E poscia che chelli infermi avaranno mangiato, debbiano levare dinanzi da li detti infermi e inferme tutto el soperchio di chelli mangiari. E chelli soperchi e rimanenti debbiano assignare e dare al pelegrinieri del detto Spedale; e le servitrici de le femine debbiano chelli rilievi li quali rilievaranno, assignare e dare a chella donna del Spedale la quale sarà diputata a ciò. E chella donna debbia li detti rimanenti e rilievi dare e rasegnare al detto pelegrinieri per fare lemosina a li pòvari e mendichi li quali verranno al detto Spedale. E anco siano tenuti e debbiano li sopradetti servidori e offiziali avere guardia e cura che nisciuno infermo o vero inferma nasconda o vero riponga pane o vero alcuna altra cosa sconvenevolemente. E se alcuno offiziale o vero servidore, maschio o ver fémena, fusse lo quale così non facesse o vero osservasse; riceva e debbia

avere chella disciplina la quale a lui o vero a lei sarà imposta per lo Rettore del detto Spedale, considerata la condizione de la persona e la qualità del peccato o vero de la casione.

XLVII.

Che sia ordinata una donna la quale insegni alle fanciulle e a le serviziali del Spedale come se debbiano portare nel suo offizio e servizio lo quale ànno a fare.

Anco stanziamo e ordiniamo, che una de le donne del detto Spedale, o ver suore, sia diputata e posta ad insegnare, amonire et ordinare tutte le fancelle e le serviziali del detto Spedale, a ciò che facciano chelli servizii li quali sònno tenuti di fare, bene, sollicitamente et attentamente. E chella sia tenuta de accusare al Rettore chella o chelle fancelle e serviziali le quali non facessero chelle cose le quali sònno tenute di fare e debbono. E poscia el Rettore proceda nelle predette cose incontra di chelle le quali non obediranno, secondo che veduto è suto di sopra, considerata la condizione de la persona e la qualità de la casione.

XLVIII.

Che nisciuna donna offerta del detto Spedale, la quale dimora o dimorarà in chello, vada fuore d' esso Spedale per la terra [1] senza la licenzia del Rettore o vero d' altra persona la quale sia diputata a ciò, e non vada sola.

Anco stanziando voleno, che nisciuna donna offerta del detto Spedale, la quale dimori o vero da quinci inanzi dimorarà nel detto Spedale com le altre donne offerte, debbia gire fuore del detto Spedale per la città senza la licenzia del Rettore del detto Spedale o vero del suo vicario, s' el Rettore non fusse presente, o vero di chella donna o ver donne del detto Spedale, d' una o ver di più, a la quale o vero a le quali el Rettore commettarà podistà di dare licenzia e paráula a l' altre donne di gire fuore del detto Spedale per la città. Et ancora, che nisciuna donna offerta possa gire fuore del detto Spedale per la città senza una compagna la quale sia de le donne offerte del Spedale predetto. E chella la

[1] Cioè, per la città, come in seguito dice.

quale incontra farà, sostenga e riceva chella disciplina la quale a lei [1] sarà imposta per lo Rettore del detto Spedale. E qual' ora alcuna de le dette donne offerte volesse dimandare licenzia d' andare ad alcuno luogo fuore del detto Spedale, debbia dire el luogo al quale essa vuole andare e per quale casione, e altramente non li sia data licenzia d' andare fuore. E ciascuna donna offerta del detto Spedale sia tenuta accusare al detto Rettore chella la quale incontra farà, una o ver più.

XLIX.

Che le femine diputate a la guardia de le inferme, dipo' la morte di ciascuna inferma, incontinente tutte le cose le quali se trovaranno de le sue nel Spedale, assegnino al camarlingo del Spedale.

Anco stanziamo, che qualunque ora morirà

---

[1] Ci parve doversi correggere il cod. che pone: *a lui*; e ciò quantunque più volte si trovi in questo testo, come in molti altri ancora, usato il pronome *li* invece che *le*. A chi piacesse cercarne la ragione, accadrebbe forse di rinvenirla nel *Lui* dei Francesi.

alcuna femina nel Pelegrinieri de le femine inferme del detto Spedale, le donne le quali saranno poste e diputate a la guardia de l' inferme, siano tenute e debbiano incontinente senza dimoranza ridúciare tut' ogni cosa, la quale se potrà trovare nel detto Spedale de li beni de la detta femina la quale morrà. E poscia ch' è la femina soterrata, debbia la donna rasegnare chello ch' ella avarà avuto de li beni de la morta, debbia assignare e dare al camerlengo del detto Spedale [1]. E la donna la quale incontra facesse, sostenga et abbia chella disciplina dal Rettore del detto Spedale, la quale per lui li sarà imposta o vero comandata, considerata la qualità de la casione e la condizione de la persona. E nessuna altra donna o vero familiare, se non le dette offiziali del detto Spedale, debbia o ver possa prèndare alcuna cosa o ver tenere de li beni li quali saranno d' alcuna femina la qual

---

[1] Ripete i verbi della proposizione, e muta *rasegnare* in *assignare*. Forse questa ripetizione sarà un trascorso del traduttore, se non dell' amanuense; ma non sembrandoci che stesse gran fatto a danno della chiarezza, restammo fedeli alla lezione del cod., benchè molto agevolmente la si potesse render conforme al testo latino che dice: *et postquam mulier defuncta fuerit sepulta, debeat dicta domina illud quod habuit de bonis defuncte assignare et dare camerario dicti Hospitalis.*

moia nel detto Spedale. E chella la quale incontra farà, sia punita secondo che parrà al Rettore del detto Spedale che se convenga.

L.

De la guardia de le chiavi de li usci del cellieri [1], e de li altri li quali rispondono inverso Valle piatta, e de la guardia di chelle.

Anco, che tutte le chiavi de li usci de li cellieri del detto Spedale, li quali rispondono in Valle piatta e nella carbonaia, e le chiavi de li usci de la volta [2], debbiano èssare tenute per lo camarlengo nella càmara del detto Spedale, e non se possano trare inde o vero èssare portate senza licenzia del Rettore del detto Spedale, o vero del suo vicario. E se sarà bisogno de avere le dette chiavi o vero alcuna di chelle per alcune necessità del detto Spedale, debbiano poscia èssare riposte a la detta càmara apresso del detto camarlengo. E sia tenuto e debbia el camarlen-

---

[1] *Cellieri* dice come *Pellegrinieri*, cambiata l' ultima e nella *i*. *Valle piatta* è tuttora nome di una via che conduce allo Spedale dei Gittatelli, poco lungi dallo Spedal grande.

[2] La volta, cioè, dello Spedale, che oggi più comunemente è chiamata *i voltoni*.

go del detto Spedale fare mirare chelle uscia le quali rispondono in Valle piatta, le quali sònno de li cellieri e de le case del detto Spedale da la parte di fuore del Spedale, le quali non si à bisogno d' aprire ; ma non per ciò se ne debbiano levare le pareti del legname, le quali sònno nelle dette uscia o vero in alcuno di chelle [1].

LI.

Come colui el quale sarà notaio del Spedale, debbia giurare; e che cose debbia usare in suo offizio.

Anco, che qualunche sarà notaio del detto Spedale e starà a mangiare et a giacere nel detto Spedale, sia tenuto e debbia giurare de fare e adoparare bene e lialmente tutto chello che dovarà fare per lo detto Spedale e per lo Rettore e frati e per le donne e per li familiari del detto Spedale. E tutte le carte le quali farà per lo detto Spedale, e le quali apertengono al detto Spedale, sia tenuto de imbreviare in uno li-

---

[1] Aggiunto fu a queste capitolo, ma nel solo testo volgare, e forse poco dopo la prima compilazione: *Anzi vi stieno come vi sono, e com' è usato de starvi.*

bro dispartitamente da le altre imbreviature e scrivare al più tosto ch' esso potrà, poscia che saranno fatti li domandamenti, promissioni, patti e obligasioni e le altre cose le quali pertiene al notaio ridúciare in scrittura. El quale libro debbia stare nel detto Spedale apresso del camarlengo nella cámara del Spedale, e di chella non se debbia trare per alcuna casione, imperciò che lo detto notaio se dipartisse del detto Spedale. E sia tenuto el detto notaio tenere secreto e nascosto ciò che sarà imposto a lui per lo Rettore o vero per li frati del detto Spedale che se debbia tenere secreto e nascosto. E tutte le altre cose el detto notaio tengna nascoste e secrete le quali, secondo la sua conscienzia, sapparà che siano da tenere nascoste e secrete. E che non farà nè farà fare alcuno instrumento o vero instrumenti in preiudicio e danno del detto Spedale: e chesto impromettarà di servare a buona fè senza frode. E s' esso sentisse alcuna cosa la quale ritornasse in danno, o vero incontra lo onore del Rettore o vero de li frati o vero de le donne del detto Spedale; sia tenuto di dire e di manifestare chella cosa al Rettore al più tosto che potrà a bona fè senza frode [1].

---

[1] Di mano dell' emendatore dello Statuto fu aggiunto come nel §. L: *Et ciò ch' è detto, sia tenuto e debbia fare ogni*

LII.

Quali persone del detto Spedale possano èssare presenti al Capitolo, e quali no; e come se debbia tenere e celebrare Capitolo.

Anco stanziamo e stanziando voleno, che nessuno lo quale porti el segno e lo abito del detto Spedale, se non sarà offerto del detto Spedale com la persona e com tutti li soi beni, possa e debbia avere alcuno offizio nel detto Spedale, nè debbia venire a Capitolo, o vero stare com lo Rettore e frati del detto Spedale quando se farà, s' esso non fusse chiamato a Capitolo per lo Rettore del detto Spedale, o vero fusse dato a lui offizio per esso Rettore. E lo Rettore del detto Spedale possa et a lui sia licito di chiamare e di fare chiamare a Capitolo colui e coloro li quali vorrà, e tante volte quante a lui piaciarà; e dare offizio nel detto Spedale a colui e a coloro a li quali esso vorrà, e tante volte quante a lui piaciarà, e a lui parrà che se convegna

---

notaio che farà le carte de lo Spedale e che sarà anualmente, al prezo de lo Spedale.

per utilità del detto Spedale, secondo che suta è usanza di qua dietro.

LIII.

Che nissuno Capitolo possa èssare celebrato senza la volontà e la licenzia del Rettore.

Anco, che li frati del detto Spedale non possano fare Capitolo nè alcuno ordinamento o vero trattato per li fatti e de li fatti del detto Spedale o vero de li frati senza licenzia [1] e volontà de lo Rettore del detto Spedale. E se in contra di chesto fusse fatto, nè vallia nè tenga in alcuno modo, ma sia nullo di rasgione.

---

[1] così la primitiva lezione; ma il correttore innanzi a *licenzia* aggiunse *saputa*.

LIV.

Che nessuno sia ricevuto per frate del Spedale predetto a le spese del detto Spedale [1], s' ello non òffera al detto Spedale sè e le sue cose.

Anco, che nessuno possa o ver debbia èssare ricevuto ad èssare frate del detto Spedale a convento, a le spese del detto Spedale, se colui lo quale sarà ricevuto non darà al detto Spedale sè e tutti li suoi beni, senza alcuna excezione o vero reservazione. E se sarà alcuno lo quale incontra faccia piubicamente e di palese o vero di nascosto, non sia tenuto el detto Spedale osservare a lui alcuna impromissione o ver pacto fatta o fatto a lui; ma debbia colui lo quale incontra farà, èssare cacciato del detto Spedale, e èssare privato de li benefizii del detto Spedale; e siali tolto lo abito e lo segno del Spedale predetto. [2] E sia letto chesto capitolo a qualunche

---

[1] Frate, cioè, che vive a le spese dello Spedale. Stupendamente in appresso lo appella: *frate a convento.*

[2] V'ha qui pure un'aggiunta di mano dello stesso emendatore del cod., la quale dice: *Et intendesi che, se fusse casso, che quello che avarà dato a lo Spedale, li sia renduto quando si*

vorrà diventare frate del detto Spedale innanzi che sia ricevuto. E chesto capitolo se destenda a le cose le quali diano [1] venire, ma none a le cose passate.

LV.

Del modo e de la forma de la monizione e de la correzione e del punimento de li frati, familiari e conversi del detto Spedale, li quali peccassero gravemente.

La volontà del Rettore e de li frati, familiari e conversi del detto Spedale concordevolemente è, che ciascuno frate viva e stia onestamente e discretamente e ordinatamente e in unità e in fraternità lo uno com lo altro, e ami e tema el creatore nostro Signore Gieso Cristo, e la beata Vergine Madre sua, e tutti li santi e le sante sue, e li pòvari del Spedale onori, e guardi sè e sè cessi da ogni peccato e luxuria a podere [2]. E che

---

partirà, e debiane fare quitanza. E se volesse dare quello che avesse a sè riservato, ed èssare frate; sia ricievuto e rimanga frate de lo Spedale, se ciò farà, e altra soza e disconcia casione non vi fusse.

[1] Cioè, Debbano. Così, in addietro, *Dia* per Debba.

[2] Che soavità in queste parole, e quanto grande l' affetto, e come vivo il desiderio del bene! E così procede tutto intiero il capitolo, stupendo per pietà, impareggiabile nella forma.

tutti li frati del detto Spedale, li quali ànno mollie, debbiano stare e vivare con le loro mólli onestamente e pacifica e discretamente [1]; e guardino sè di non peccare carnalmente con alcune altre fémene, e da tutti li altri pecati sẹ cessino. E se adevenisse (la quale cosa rimova Dio) che alcuno de li frati del detto Spedale per diabolica instigazione e tentamento commettesse alcuno peccato o vero delitto, mortale o vero abominevole, el quale in alcuna guisa possa pervenire a conoscimento del Rettore del detto Spedale; el Rettore del detto Spedale sia tenuto e debbia secretamente e nascostamente e savia e discretamente amonire el peccatore, riprèndare, gastigare e corrèggiare e constregnere del peccato o vero del delitto commisso, in ogni via e modo nel quale mellio potrà; e a lui strettamente commèttare e comandare che chel cotale peccato da inde innanzi non commetta o vero faccia. E se per cheste cose le quali sònno dette, le quali saranno servate e fatte per lo Rettore, el peccatore o vero delinquente s' emendarà, e sarà rimosso dal peccato si che da inde innanzi chello più non commetta o vero non faccia, bene starà; e sopra di ciò de inde

---

[1] Mantenuta al tutto la forma latina: anche fra breve troveremo: *savia e discretamente*.

innanzi più non se proceda, dando benignamente al peccatore chella disciplina la quale parrà al Rettore. E se 'l peccatore ripreso et amonito dal Rettore, secondo el detto modo, da cotal peccato e delitto pur non cessasse, ma anco di capo commettesse el peccato o vero delitto altra volta commesso, e facesse non incontra, stante[1] la gastigasione, riprensione e amonisgione la quale sarà suta fatta per lo Rettore; el Rettore predetto anco di capo saviamente e discretamente et efficacemente in presenzia di quattro frati del detto Spedale, cioè di due conventuali e di due de li altri li quali abitano di fuore dal Spedale predetto a masarizie, debbia chesto peccatore riprèndare e amonire e gastigare del peccato e del delitto commisso, e dire in presenzia de li detti frati, come el detto frate per la prima gastigasgione e amonizione non sia rimosso nè corretto nè sia cessato da lo peccato già fatto. E dica in chella volta el Rettore al peccatore o vero delinquente, in presenzia de li detti quattro frati, chelle cose le quali credarà che siano da dire, facendoli menaccie, e altramente secondo che a lui parrà. E la detta correzione e amonizione faccia dire e fare

---

[1] Cioè, nonostante.

per li detti quattro frati, secondo che se potrà fare el mellio. E, non imperciò meno [1], del peccato commesso imponga al peccatore chella disciplina la quale parrà a lui che se convengna a ciò che lo detto peccatore se rimagna dal peccato. E se per cheste cose le quali sònno dette, el detto frate peccatore se correggiarà e reterrasse [2] dal peccato commesso, bene starà; e in chella volta non sia proceduto più innanzi. E se 'l peccatore per chelle cose le quali sònno dette, e quando sarà osservata la detta forma secondo che manifestato fue di sopra, non se correggiarà e non se riterrà dal peccato commesso, del quale secondo el modo predetto sarà gastigato e amonito, secondo che suto è detto di sopra; in chella volta sia tenuto e debbia el Rettore predetto fare e raccòlliare el Capitolo de li frati del detto Spedale li quali dimorano nella città di Siena, o vero de la maggiore parte di loro, secondo che a lui parrà. E in chello Capitolo racolto, in presenzia de li frati li quali saranno nel detto Capitolo, debbia dire e dispónare la monizione e la correzione la quale sarà fatta del detto frate pec-

---

[1] Il testo latino: *Et nichilominus.*

[2] Futuro del verbo *Retenersi*: *se reterrà*, cioè, si asterrà. Così in seguito, *Reteresse* per Astenesse.

catore, a ch' esso se rimovesse e reteresse dal detto peccato o vero delitto. E anco di capo el detto pecatore corrèggiare e amonire e constrèngnare quanto, potrà dal pecato in presenzia de li frati li quali dimoraranno in chella volta in chel Capitolo, minacciando e dicendo tutte chelle cose saviamente e discretamente le quali credaranno che se convegnano. E se 'l detto frate peccatore in chella volta se riterrà e se cessarà dal peccato, bene starà, e più innanzi non se proceda; ma, impertanto, debbia el Rettore dare, impónare e comandare al detto pecatore chella penitenzia e disciplina la quale credarà che se convenga, e secondo che 'l peccato e lo delicto e la condizione del peccatore richierrà. E se per tutte chelle cose le quali sònno dette di sopra, e le quali saranno osservate secondo el modo e la forma predetta, chello cotal frate peccatore così amonito e corretto fusse si legato de catena diabolica, che dal peccato o vero delitto cotale non se ritenesse e ristesse in tutto; sia tenuto el Rettore del detto Spedale in chella volta fare generale Capitolo di tutti li frati del detto Spedale, nel detto Spedale, o vero almeno di tutti li frati li quali potrà avere o ver ricòlliare al più. E dipo', la presenzia [1] di

---

[1] Cioè, alla presenza.

chel frate peccatore o vero delinquente, debbia dire e contiare dinanzi da li detti frati el peccato, uno o più se sarà pur uno, o vero se saranno più; e comme per correzione, amonizione e castigasgione e constregnizione fatta per esso Rettore, secondo la forma e secondo el modo predetto, e come per chelle cose esso non se volse ratenere e cessare o vero corrèggiarse dal pecato o vero da li peccati, o vero delitto o vero delitti. E ogni cosa dica lo Rettore innanzi da li detti frati, la quale sarà detta o fatta o ver trattata per lui a cessare el detto frate peccatore dal detto vizio o ver peccato. E in chella volta el Capitolo de li detti frati insieme col detto Rettore debbia el detto frate peccatore giudicare e sentenziare, e ordinare disciplina e pena e punimento, la quale debbia èssare data e imposta e fatta al detto frate peccatore, de li peccati commessi e delitti, per impresgionamento o vero per tòllimento e privazione de 'l abito e del segno del detto Spedale, e de li benefizii e di partecipazione de li beni del detto Spedale, o vero per cacciamento di colui di fuore dal Spedale, e per minacciamento o vero in altro modo e forma la quale al detto Rettore e Capitolo, o vero a la maggiore parte, parrà che se convengna. E tutto chello che per lo detto Capìtolo o vero per la magior parte d' esso insieme com lo detto Rettore sarà fermato

e stanziato, se debbia mandare ad execuzione per lo Rettore com consèllio di savii.

LVI.

De la obedienza la quale è da èssare renduta al Rettore; e come siano li soi comandamenti osservati da ciascune persone del detto Spedale. E del modo lo quale se dia osservare nella correzione de li contrafacienti.

Anco, che ciascuno frate, converso e familiare, e ciascuna donna, familiare et offerta la quale ora li sia, o vero in suo tempo per innanzi sarà ricevuta a li benefizii del detto Spedale; siano tenuti e debbiano obedire al Rettore del detto Spedale, el quale è ora, o vero a chello lo quale dia venire; e osservare e adimpiere tutti e ciascuni suoi comandamenti li quali se faranno per esso Rettore com deliberazione del Capitolo del detto Spedale, o vero de la magiore parte d'esso Capitolo, a bocca o vero per lèttare; li quali comandamenti non siano contrarii a la salvazione de l'anime. E colui lo quale incontra farà, o vero coloro li quali incontra faranno nelle predette cose, ricevano e patiscano e portino chella disciplina e pena e incarco, la quale li sarà imposta e co-

mandata per lo Rettore com consentimento e consèllio di dodeci [1] frati del detto Spedale, cioè di sei conventuali, e di sei di coloro li quali dimorano di fuore del detto Spedale. Li quali duodici frati debbiano èssare eletti per lo Rettore, camarlèngo e pelegrinieri e castaldo del detto Spedale a bona fè senza frode, e chelli elettori siano del numero de li XII. E tutto chello che se farà per li detti duodici frati com lo Rettore, o vero per la magiore parte di loro, e stanziato e fermato sarà, sia mandato ad essecuzione. E a ciò lo Rettore e tutti li frati del detto Spedale siano tenuti in virtute di santa obedienzia; e di fare [2] e di trattare e di compire com paràule e con òpare per onore del Rettore e de li frati del Spedale, e a ciò che la inobedienzia non rimagna non punita.

LVII.

Che lo Rettore del Spedale sei volte ne l'anno serva a li pòvari, infermi e gittati; e che di ciò se faccia piubica scrittura.

Anco stanziamo, che a riverenzia di Dio e de la biata Virgine Maria, el Rettore del detto Spe-

---

[1] Idiotismo nostro, che più si avvivina al latino. Poco sotto pone: *duodici*.
[2] Sottinteso: *e sieno tenuti*.

dale sia tenuto e debbia servire a li pòvari e infermi e gittati sì maschi come femmine, e pònare innanzi da chelli e da chelle le imbandisgioni da mangiare, sempre sei volte ne l' anno, e in chesti sei dì, da mattina, nella ora del mangiare, cioè: in prima, nel dì de la pasqua de la resurrezione del Signore; la seconda volta, nella pasqua di pentecoste; la terzia, nella festa di santo Giovanni, la quale è la prima domenica del mese di maggio; la quarta, nella festa di santa Maria del mese d' agosto; la quinta, nella festa di Ognisanti del mese di novembre; la sesta e la ultima volta, nella pasqua della natività del Signore. Et in testimonio e confirmazione di tutte le sopradette cose voleno tutto chello che detto è, èssare sugellato e fermato con sugello del Capitolo del detto Spedale; e che de le dette cose se faccia carta piubica.

LVIII.

Che non siano alienati li beni del Spedale senza la licenzia del Rettore e del Capitolo, o vero de la magiore parte.

Anco stanziamo e voleno, che nessuna possessione o vero cosa del detto Spedale immobile possa èssare venduta, alienata o vero permutata

o vero in alcuno modo alienata senza la volontà de lo Rettore, de li frati e del Capitolo del detto Spedale, o vero de la magiore parte di loro. E se incontra di ciò se facesse, non vallia nè tègna in alcuno modo in preiudicio o vero in danno del detto Spedale o vero de li pòvari di chello. Ma sia di rasgione nullo chello che fusse così fatto; e possa èssare rivocato per lo Rettore e per lo Capitolo del detto Spedale chello che fusse fatto incontra di chesto [1] capitolo.

LIX.

Che lo Rettore, o vero alcuno frate, non sia oso di gire fuore del Spedale senza el segno del detto Spedale

Anco, che lo Rettore del detto Spedale, o vero alcuno frate del detto Spedale, non vada fuore del detto Spedale nella città di Siena in alcuna parte senza el segno e lo abito del detto Spedale; e a colui lo quale incontra facesse, lo Rettore dia e imponga e comandi chella disciplina la quale a lui parrà, considerata la condizione de la persona e la qualità de la casgione.

---

[1] Osiamo correggere la lezione del cod. che ha: *chello*. Il testo latino: *contra hoc capitulum*.

LX.

Che ciascuna persona del detto Spedalo debbia ricévare lo offizio e fare, lo quale li sarà imposto.

Anco, che ciascuno frate, familiare e converso, e ciascuna donna, suoro, conversa e familiare [1] e femina del detto Spedale, sia tenuta e debbia ricévare e fare e adoparare ogni offizio lo quale sarà imposto e dato a lui o a lei, e ordinato per lo Rettore e per li frati del detto Spedale. E se alcuno ricusase di fare lo offizio a lui imposto e dato, e al quale esso sarà eletto secondo che suto è detto, sì maschio come fémena, porti e riceva penitenzia e disciplina dal Rettore del detto Spedale, la quale sarà imposta e comandata; considerata la condizione de la persona, e lo caso e la casgione de la inobedienzia.

---

[1] Il cod. con inutile ripetizione *fameliare e conversa.*

LXI.

De scrívare le dette Constituzioni per gramatica e per volgare; e come siano suggellati li libri liquali faranno di chelle.

Anco stanziamo e voleno fermando, che tutti li sopradetti Ordinamenti e Statuti e Constituzioni e Provisioni debbiano èssare scritte in uno libro di carte di capretto, o vero di pecora, per gramatica ; e in uno altro libro de semelliante carte debbia èssare scritto per volgare. E lo uno e l' altro libro debbia èssare sugellato del sugello del Capitolo del detto Spedale, secondo che suto è detto in uno altro capitolo del sugiello del Capitolo, a ciò che coloro li quali sanno gramatica, e li altri lettarati possano di ciò avere pieno e chiaro intendimento.

[1] Ciò ch' è iscritto da qui indietro, è fatto di volontà dei frati de lo Spedale, i quali sono iscritti da qui innanzi in questo libro; e ciò promisero e giuraro di servare e di non fare contra già mai. E fue questo fatto e fermo del mese di magio in anno MCCCV, e publicato per mano di sere Agnolo Ducci de Siena [2] notaro, sì come apare in un altro libro iscritto di mano del detto ser Agnolo, e plubicato per sua mano e col suo segno.

Lecta et publicata fuerunt omnia supradicta Ordinamenta, Statuta, Provvisiones et Constitutiones in generali Capitulo et convocatione fratrum, familiarium et conversorum Hospitalis sancte Marie de Senis, siti ante gradus maioris ecclesie; facto et facta apud dictum Hospitale in refectorio dicti Hospitalis, de mandato reverendi et sapientis viri domini Restauri Juncte Rectoris et administratoris

---

[1] Quel che segue è scritto da mano diversa, ma che sembra essere di quegli stesso che fece qua e là alcune correzioni nel testo, secondo che avvertimmo. Non è qui reso per altro con la medesima fedeltà l' originale latino; dal quale togliamo per intero le approvazioni dello Statuto e i nomi dei frati che lo sottoscrissero, perchè nel cod. volgare che con questo paragrafo ha fine, paiono mancanti almeno due carte.

[2] Le parole *de Siena* non si leggono nel cod. che qui è abraso del tutto. Furono poste da noi, trovando nel testo latino: *Angelus filius olim Ducci de Senis.*

dicti Hospitalis; et firmata et firmate et approbata et approbate fuerunt per prefatum dominum Restaurum Rectorem et administratorem dicti Hospitalis in presentia et cum consensu Capituli fratrum et conversorum et familiarum infrascriptorum dicti Hospitalis existentium in dicto Capitulo, et per ipsos fratres, familiares et conversos una cum dicto Rectore unanimiter et concorditer, nemine discordante; quorum nomina inferius sunt scripta. Qui omnes fratres, familiares et conversi promiserunt et profexi fuerunt in presentia dicti Rectoris, vinculo juramenti et in virtute sancte obbedientie, omnia supradicta Statuta, Ordinamenta, Provisiones et Constitutiones perpetuo servare in omnibus et per omnia, secundum formam, seriem et tenorem eorum. Et ad maiorem certitudinem et corroborationem predictorum voluerunt in predictis Constitutionibus, Ordinamentis, Provisionibus et Statutis sigillum Capituli dicti Hospitalis apponi, et per me Angelum notarium inscriptum predicta omnia publicari; presentibus presbitero Ugolino quondam Jannis; presbitero Meo Jacobi; Guillelmo Pietri et Durazzo Ranieri, testibus rogatis, in anno domini ab Incarnatione MCCCV, inditione tertia, die dominica secunda mensis Maii.

Nomina nostrorum fratrum, familiarium et conversorum sunt hæc.

FRATRES.

Presbiter Ugo Ugonis.
Frater Carduccius Frederighi.
Frater Minus Ghini.
Frater Salvuccius Amichi.

Frater Vivianus Ruberti.
Frater Pepo Thalomei.
Frater Thurchius Gregorii.
Frater Bonsignore magistri Fortis.
Frater Jontinus clericus.
Frater Ranerius Benencase.
Frater Pagnius Compagni.
Frater Barnassinus Orlandi.
Frater Minus Cennis.
Frater Minus domini Iacobi.
Frater Vannes Bindi.
Frater Bernardus qui moratur ad Ovile.
Frater Joannes de sancto Mimiliano.
Frater Baldus Ildibrandini de Chuna.
Frater Orlandus de Seravalle.
Frater Duccius Those de Torranerio.
Frater Raneri domini Melluzze.
Frater Bartaluccius Inghilberti.
Frater Iannes Ildebrandini, qui moratur ad Montem Ghisi.
Frater Schiavina Pedonis de Serris.
Frater Compagnus de Serris.
Frater Orlandinus de Serris.
Frater Gherardus de Thocchi.
Frater Landus de Petriolo.
Frater Ugolinus [1] de Casamaggiore.

---

[1] Il cod. ha: *Frater Ugolinus Ugolinus*. Forse doveva dire la seconda volta: *Ugolini*.

Frater Tomagius Traccie de Grosseto.
Frater Pierus de Presciano.
Frater Nicchola de Nebbina.
Frater Bernardus de Berardengha.
Frater Vannes Martini, qui moratur Tresse.
Frater Iacobuccius de Monte Peschali.
Frater Joannes de Serris, qui moratur ad Bozzone.
Frater Baldus Bencivennis.
Frater Arrigus de Corsignano.
Frater Jannes Bianchi de Montechiaro.

FAMILIARES.

Donatus de Farnetella.
Contadinus de Corsano.
Dominichus.
Gararduccius Crescentii.

Sub anno Domini et indictione praedictis, die VI mensis Iunii. Lecta fuerunt supradicta Ordinamenta, Constitutiones et Provisiones coram reverendo viro domino Restauro quondam Juncte Rectore et administratore supradicti Hospitalis, et fratribus infrascriptis dicti Hospitalis, convocatis apud ipsum Hospitale in refectorio dicti Hospitalis ad Capitulum, de mandato supradicti Rectoris, more solito, per me Angelum Ducci notarium scribam dicti Hospitalis. Et approbata et confirmata fuerunt per infrascriptos Rectorem et fratres unanimiter et concorditer, nemine discordante. Qui fratres promiserunt et professi fuerunt, vinculo juramenti et in virtute sancte obbe-

dientie omnia supradicta Statuta, Provisiones, Constitutiones et Ordinamenta perpetuo observare in omnibus et per omnia, secundum formam et seriem et tenorem eorum. Et ad maiorem cautelam et corroborationem et certitudinem predictorum voluerunt in predictis Constitutionibus, Ordinamentis et Statutis sigillum Capituli dicti Hospitalis apponi, et per me Angelum notarium inscriptum predicta omnia publicari, presentibus presbitero Meo Iacobi, Durazzo Rainerii et Guillelmo Petri, vocatis testibus. Quorum fratrum nomina hec sunt.

Frater Juncta Venture.
Frater Lupicinus Lupi.
Frater Symon Johannis de sancto Mimiliano.
Frater Biccius Arengherii de Radi.
Frater Casellus Guineldi.
Frater Johanninus Vernaccii.
Frater Ranerius Assalti de Rigoscello.
Frater Consolus Anselmi.
Frater Acorsinus Venture.
Frater Guido Ugonis.
Frater Bianchus Jannis.
Frater Jacobus Ranuccii.
Frater Sozzus Ranuccii.
Frater Guarnerius Guerini.

Ego Angelus filius olim Ducci de Senis, nunc scriba dicti Hospitalis, confirmationibus et approbationibus dictorum Ordinamentorum, Constitutionum Provisionum et

Statutorum interfui, et ea omnia vulgariter coram predictis Rectore, fratribus et familiaribus in convocatione dictorum Capitulorum publice legi, et predicta omnia de mandato supradictorum Rectoris, fratrum et familiarum et Capituli publicavi et meo signo consueto signavi.

VOCI E MANIERE NOTEVOLI.

Aconcio. Vantaggio. Profitto.

Se debbia fare per innanzi per bene e aconcio e utilità del detto Spedale. 35.

A cotidio. Continuamente.

Se non fusse per bisogno, non debbia a cotidio dimorare el frate nella casa del Spedale predetto. 34.

Spese le quali spesse volte adivengono per casione del dimorare a cotidio el quale fanno li frati del Spedale nelle dette luogora. 35.

Afittati. Affittuari, Affittajuoli.

Li patti li quali avaranno com li afittati e lavoratori. 29.

Aleggere. Alegendo. Aletti. Eleggere. Eleggendo. Eletti.

Sia eletto el detto frate pelegrinieri, secondo che s' aleggono li altri offiziali. 22.

Possa pónare uno altro nel luogo di chello rimosso, alegendo chello al modo usato. 10.

Siano li sopradetti cast ldi aletti al modo usato 10.

ALTRUE e ALTRUI. Altrove.

Debbia mangiare in rifettorio com li altri frati, e non altrui. 5.

Suore e donne e servisiali del detto Spedale, li quali e le quali dimorano nel Spedale predetto o vero altrue. 11.

AMONISGIONE. Ammonizione.

La gastigasione, riprensione e amonisgione la quale sarà suta fatta per lo Rettore. 76.

ARICATO. Arrecato.

E debbiase scrivare el luogo onde e aricato o sarà el biado o vero el legume. 23.

BIATA. Beata.

A riverenzia di Dio e de la biata virgine Maria. 81.

CARBONAIA. Spazio di suolo determinato, confinante con le mura della città, così forse chiamato perchè vi si faceva il carbone.

Tutte le chiavi de li usci de li cellieri del detto Spedale, li quali rispondono in Valle piatta e nella carbonaia . . . debbiano èssare tenute per lo camarlèngo.

CASGIONE e CASIONE. Cagione.

Per casgione di grande bisogno e di grande povertà. 46.

Non lassarlo frodare per alcuna casione. 7.

CASTALDIA. Castaldería. L' uffizio del castaldo.

Nel detto Spedale siano et èssare debbiano doi castaldi e cellerarii o vero dispensatori, li quali facciano l' offizio de la castaldía al modo usato. 9.

CASTIGASGIONE. Gastigazione.

Per correzione, amonizione e castigasgione e constrengnizione fatta per esso Rettore. 79.

CELLIERI. Celliere. Cantina.

Debbia el cellieri del Spedale predetto avere una chiave e non più. 39.

CESSAR VIA. Allontanare.

La qual cosa Dio tòlla e cessi via. 54.

CHEL, CHELLO, CHELLA. Quel, Quello, Quella.

Ogni mese debbia chel frate . . . saldare rasione de l' intrate e de l' essìte. 37.

Chello che se relievarà da le mense de li frati e de le suore del detto Spedale. 45.

Debbia el camarlèngo chella medesima intrata di biado leggere al Rettore. 39.

CHESTO. Questo.

Chi contrafacesse a le cose che so' dette in chesto capitolo. 7.

CHEUNCHE. Qualunque.

In cheunche modo pervegnano al detto Spedale. 19.

Lo biado lo quale se trarrà fore per la detta casione, o vero per cheunche altro modo. 26.

COLO'. Sincope di Coloro.

De la pena di colo' li quali chesto non fanno. 4.

Com. Con.

Debbia mangiare in refettorio com li altri frati. 5.

Se debbia mandare ad execuzione com consèllio di savii. 80.

Comme. Come.

Comme per correzione, amonizione e castigasgione. 79.

Commo. Come.

Si dice commo se debbia fare nella contrada di Sciano 38.

Confine. Plur. di *Confina* o di *Confine*. Confini.

Le confine di chelle cose e le loro condizioni. 33.

Se non fusse vietato a li frati per lo Rettore de andare infino a le dette luogora, e dentro da le dette confine. 52.

Confini. Plur. femm. di *Confine*.

Debbiano scrívare o vero fare scrívare tutte le possessioni . . . . e le loro confini. 38.

Constregnere e Constrèngnare. Reprimere, Obbligare a desistere.

Se chelle persone fossero tali che per lo detto Rettore, frati e Capitolo da cotale frode e enganno non potessero in tutto èssare constrette e rimosse, sia tenuto el Rettore ec. 3.

E anco di capo el detto peccatore corrèggiare, e amonire e constrègnare quanto potrà dal pecato. 78.

Constregnizione. Repressione, Il costringere alcuno a desistere da una qualunque cosa.

Per correzione, amonizione e castigasgione e constregnizione . . . . non se volse ratenere e cessare o vero corrèggiarse dal pecato. 79.

ONTIARE. Contare, Raccontare.

Debbia dire e contiare dinanzi da li detti frati el peccato. 79.

EA. Terz. pers. sing. sogg. del verbo *Dovere*. Debba.

Di fuore da la cella sua nella quale esso dea giacere. 6.

ÈGGANO Terz. pers. plur. sogg. del verbo *Dovere*. Debbano.

Come li frati se dèggano levare e èssare presenti quando si dicono li officii. 4.

EGONO. Terz. pers. plur. indic. del verbo *Dovere*. Devono.

Procurino tutto ciò che degono fare. 32.

E INFRA. Fra, Infra.

De infra li frati deldetto Spedale. 17.

ESERRATA. Diserrata, Aperta.

L' una di chelle serrature non possa èssare deserrata com la chiave di l'altra. 24.

ÉVITO. Sust. Debito.

El detto Spedale riceve incarico e spese oltra el dévito de la rasione. 61.

Add. Debito, Dovuto.

Del modo dévito di servare in ripónare li biadi e li legumi. 23.

Di. Prep. De.

Non possa èssare deserrata con la chiave di l' altra. 24.

Dia. Terz. pers. sing. indic. del verbo *Dovere.* Debbe. Deve.

Del modo el quale se dia osservare nelle predette cose. 25.

Diano. Terz. pers. plur. indic. del verbo *Dovere.* Debbono.

Chesto capitolo se destenda a le cose le quali diano venire. 74.

Di capo. Avv. Da capo.

E se 'l peccatore ripreso et amonito dal Rettore, ... anco di capo commettesse el peccato ec. 76.

Di conscienzia. Concordemente, A saputa.

E faccia el detto offiziale le predette cose di conscienzia del camarlèngo de lo Spedale. 28.

Die. Terz. pers. sing. indic. del verbo *Dovere.* Deve.

Del modo lo quale se die osservare per lui nella detta lemosina. 44.

Dimenica. Domenica.

Ciascuno frate del Spedale . . . . sia tenuto di venire ciascuna dimenica, la mattina, al detto Spedale. 47.

Dipo' e Dippo'. Dopo, Appresso.

Li preti li quali saranno ine, dipo' mangiare rendaranno laude e grazie a Gieso Cristo. 10.

E dippo' chesto, la detta rasione e saldamento di rasione, sì de l' entrate come de le spese, debbia èssare letta. 20.

Discarcamento. Discarco, Discaricamento.

Del modo e del discarcamento del castaldo. 39.

Divesseno. Terz. pers. plur. sogg. del verbo *Dovere*. Dovessero.

Non rispondessero de li frutti; pisioni e afitti, secondo che divesseno. 28-29.

Dodeci e **Duodici.** Dodici.

Com consentimento e consèllio di dodeci frati del detto Spedale. 81.

Li quali duodici frati debbiano èssare eletti per lo Rettore ec. Ivi.

Doi e **Duo.** **Due.**

Nel detto Spedale siano et èssare debbiano doi castaldi e cellerarii. 9.

Serrato com duo chiavi. 25.

Dovarà. Terz. pers sing. indic. del verbo *Dovere*. Dovrà.

La detta lemosina dea o dovarà èsser fatta. 45.

Du'. Duve. Dove.

Possa èssar portato in tutte le luogora du' farà bisogno. 34.

E' e **El.** Il.

E' quale camarlèngo sia tenuto e debbia ogni mese ec. 19.

E debbiase scrívare el luogo onde è aricato o sarà el biado o vero el legume. 23.

ENFERMIERI e INFERMIERI. Infermiere.

Sia tenuto l' enfermieri dire al Rettore el contrafacente. 16.

Anco stanziamo, che continoamente sia e debbia èssare uno infermieri. 18.

ESSÌRE. Escire.

Anco, che li detti frati, o vero alcuno di loro, non debbiano essìre de la città de Siena. 50.

ESSÌTE. Escite.

Libro di spese e d' essìte. 19.

Debbia scrìvare tutte l'entrate e l' essìte. 21.

FADIGA. Fatica.

Gravato di troppa fadiga. 40.

Possano el detto castaldo scaricare di fadiga. Ivi.

FAMÈLLIA. Famiglia.

Farne el pane per tutta la famèllia del Spedale. 25.

FRATE A CONVENTO. Frate conventuale.

Nessuno possa o ver debbia èssare ricevuto ad èssare frate del detto Spedale a convento ec. 73.

FORNIERI. Fornaio.

Soprastante sopra 'l fornieri e sopra di coloro li quali cernono la farina. 25.

FAMÈLLI. Famigli, Famigliari.

Suore, famèlliaie e famèlli e oferti. 11.

FAMÈLLIAIE. Famigliari.

Suore, famèlliaie e famelli e oferti. Ivi.

GITTATI. Gittatelli.

Lo Rettore del Spedale sei volte ne l' anno serva a li pòvari, infermi e gittati. 81.

GIACERE. Dormire.

Ciascuno frate del detto Spedale, el quale giace o vero giacerà nel detto Spedale, debbia e sia tenuto di levarsi ogni mattina al suono de la campanella. 4.

GIRANNO. Terz. pers. plur. indic. del verbo *Gire*. Anderanno.

Nella prima volta che li detti frati giranno a le luogora sopradette, portino seco uno libro. 33.

GRANARI. Granai.

Esso *(grano)* fare governare nelli granari del detto Spedale. 23.

IMPERCIÒ. Nondimeno, Ciò non ostante.

Sia licita cosa a frate Lupo d' andare a la sua filliuola, se in alcuno tempo essa fusse inferma; ma imperciò con licenzia del Rettore. 56.

IMPRESGIONAMENTO. Imprigionamento.

Per impresgionamento o vero per tòllimento e privazione de l' abito. 79.

IMPROMISSIONE. Promessa.

Non sia tenuto il detto Spedale osservare a lui alcuna impromissione. 73.

INCARICO. Aggravio. Peso.

Il detto Spedale riceve incarico e spese oltra el dévito de la rasione. 61.

INE. Ivi, In quel luogo.

Siano tenuti di 'scire fuore del detto rifettoro, e ine non stiano. 15.

INQUÍRARE e INQUIRERE. Inquerire, Investigare.

Debbiano discretamente e diligentemente inquirare e invenire e spiare la vita, li costumi, ec. 32-33.

Coloro li quali provedarano sopra ciò e cercarano, potrano mellio inquirere e dire la vertà. 30.

IVE. Ivi.

Scrivano tutte le possessioni del Spedale, le quali sònno ive. 33.

IVERITO. AVV. Ivi, In quel luogo.

Li frati li quali dimorano iverito. 31.

LAUDE. Laudi.

Poscia che sarano rindute laude a Ieso Cristo. 15.

LETTA. Plur. di Letto. Letti.

Sia pelegrinieri a ricévare e a fare governare e méttare nelle letta tutti li infermi. 22.

Abbiano et avere debbiano uno servitore el quale aconci le letta. 46.

LO'. Sincope di Loro.

Quando lo' se porta mangiare 7.

LUOGORA. Plur. eterocl di Luogo. Luoghi.

Nella prima volta che li detti frati giranno a le luogora sopradette, portino seco uno libro. 33.

Se non fusse vietato a li frati per lo Rettore de andare infino a le dette luogora. 52.

MANGIARANO. Mangeranno.

Li frati liquali mangiarano a la prima mensa. 15.

MASARI. Abitanti delle masse, o da queste venuti.

Ordiniamo, che li masari pòvari li quali saranno nella città e nel contado di Siena, ec. 46.

MASARIZIA. Massería. Padronato.

Ciascuno frate del Spedale, el quale abita nella città de Siena di fuore dal detto Spedale a sua abitazione e masarizia, ec. 47.

Possa ciascuno frate el quale dimora di fuore dal Spedale a sua masarizia et abitazione, andare e tornare a la casa de la sua abitazione. 53.

MEDESMO. Medesimo.

Secondo che farà el camarlèngo medesmo. 21.

MENOVANZA. Mancanza, Necessità.

Diali mangiare e a loro serva a ciò che non patiscano menovanza. 46.

MESCALCÍE. Istrumenti per ferrare o Medicamenti per sanare cavalli e altre bestie.

Faccia sollicitamente, secondo che bisogno sarà, le dette bestie mirare e provedere d'annòna, di selle e di basti, di freni e di ferri e di mescalcíe. 27.

MIMORA. Memoria.

Cheste cose e l'altre le quali a loro officio apartengono, reducano a lor mimora. 32.

MO'. Apocope di Modo.

Secondo mo' lo quale si convegna 11.

MENARE E PORTARE 'L SUO STATO. Latinismo. Comportarsi. Governarsi.

Secondo li quali (*Statuti*) li frati e le suoro .... debbono vivare e 'l suo stato menare e portare. 1-2.

NESCIUNO e NISCIUNO. Nessuno. Nissuno.

E nesciuno el quale mangi nel detto rifettoro, possa o debbia avere alcuna altra cosa da mangiare. 17.

Anco stanziamo, che nisciuno debbia giacere nella infermaría delli frati. 40-41.

OGNUNCHE. Ogni. Qualunque.

A schifare ognunche materia di scandalo e di mormorazione. 17.

PACIFICA E DISCRETAMENTE. Pacificamente e discretamente.

Tutti li frati del detto Spedale . . . . debbiano stare e vivare con le loro mólli onestamente e pacifica e discretamente. 75.

PANATTARÍA. Luogo dove si custodisce il pane.

De le chiavi e de la guardia del cellieri e de la panattaría. 39.

Debbia el cellieri del Spedale predetto avere una chiave e non più, e a la panattaría una chiave e non più. 39-40.

PARAULA. Consentimento, Licenza.

Alienata senza coscienzia e paráula del Rettore. 30.

E per Parola.

Nisciuno dica a l' altro paráule de iniuria o vero de vituperio. 54.

PARLAMENTO. Discorso.

Nisciuno prete del Spedale senza licenzia del Rettore o vero del suo vicario non vada nella casa de le suore, donne e oferte del Spedale, nè avere parlamento con esse. 57.

PAROLA. Consentimento.

E neuno frate partire si debbia del detto oratorio senza la licenzia e parola del Rettore. 5.

PELEGRINIERI. Pellegriniere. Colui che ha l' officio di ricevere e assistere i pellegrini.

Uno de li frati del predetto Spedale, el quale sia benigno e piatoso, sia pelegrinieri. 22.

E per Pellegrinaio.

Li frati o vero li conversi del Spedale non intrino nel Pelegrinieri nel quale giacciono le femine inferme. 55.

PIUBICA. Pubblica.

Di ciò se faccia piubica scrittura. 81.

De le dette cose se faccia carta piubica. 82.

PIUBICAMENTE. Pubblicamente.

Spessamente sia detto piubicamente per lo Rettore e per li frati del detto Spedale. 3.

Se sarà alcuno lo quale incontra faccia piubicamente . . . , non sia tenuto el detto Spedale ec. 73.

PODISTÀ. Podestà.

Il Rettore commettarà podistà di dare licenzia e paráula a l' altre donne di gire fuore del detto Spedale per la città. 65.

PÒNTA. Punta.

Uno coltellino senza pònta per casione di talliare el pane. 9.

PRESENTO. Presente. Dono.

Debbia presentare o far presentare alcuno presento da mangiare. 17.

PROVIDERE. Provvedere.

Offiziali a rivedere e a providere tutte le possessioni. 28.

QUALUNCHE. Qualunque.

In qualunche luogo siano et di qualunche condizione e stato siano. 11-12.

QUALUNQUE ORA. Tutte le volte, Ognora.

Anco stanziamo, che qualunque ora morirà alcuna femina nel Pelegrinieri de le femine inferme del detto Spedale, le donne ec. 66-67.

QUANTUNCHE. Quantunque.

Quantùnche sea el Rettore di magiore dignità o ver stato. 11.

RAMPOGNOSAMENTE. Nimichevolmente.

Che lo Rettore del Spedale preghi et amonisca li frati che non vivano insieme rampognosamente, nè con garrire insieme. 53.

RAPORTARE. Assegnare.

Dando e porgendo o ver raportando a la persona colpevole o vero a le colpevoli persone chella disciplina. 3.

Rasgione e Rasione. Ragione.

Se in contra di chesto fusse fatto, nè vallia nè tenga in alcuno modo, ma sia nullo di rasgione. 72.

Saldare rasione de l' intrate ed essite. 19.

Reddere. Rendere.

Debbia monstrare e reddere el saldamento de le dette rasioni. 20.

Renditi. Rendite, Entrate.

Vivono di fuore dal Spedale di suoi renditi. 48.

Reteresse. Terz. pers. sing. indic. del verbo *Retenersi*. Si ritenesse, S' astenesse.

Debbia dire e dispónare la monizione e la correzione la quale sarà fatta del detto frate peccatore, a ch' esso se rimovesse e reteresse dal detto peccato. 77-78.

Reterrasse. Terz. pers. sing. indic. del verbo *Retenersi*. Si riterrà, S' asterrà.

El detto frate peccatore se correggiarà e reterrasse dal peccato commesso. 77.

Richesta. Da *Richerere*. Richiesta.

A la richesta del pelegrinieri e di ciascuno familiare. 42.

Richierrà. Terz. pers. sing. indic. del verbo *Richierere*. Richiederà.

Secondo che 'l peccato e lo delicto e la condizione del peccatore richierrà. 78.

Riduciaŕe. Mettere insíeme, Raccogliere.

Debbiano incontinente senza dimoranza ridúciare tut' ogni cosa. 67.

RIFECTORO. Refettorio.

Facciano aparecchiare e pónare le tovallie su per le mense del rifectoro. 9.

RINCHESTA. Da *Rincherere* o *Rinchiedere*. Richiesta.

A lor rinchiesta e volontà. 38.

RINDUTE. Rendute. Rese.

Poscia che sarano rindute laude a Ieso Cristo. 15.

SANTIÀ. Sanità.

A cessare infermità e a ricovarare santià. 19.

SAPPARÀ. Terz. pers. sing. indic. del verbo *Sapere*. Saprà.

E tutte le altre cose el detto notaio tengna nascoste e secrete le quali, secondo la sua conscienzia, sapparrà che siano da tenere nascoste e secrete. 70.

SAPPARANO. Terz. pers. plur. indic. del verbo *Sapere*. Sapranno.

Facciano tutte le cose le quali essi sapparano e credarano che siano utili per lo detto Spedale. 29.

SAVIA E DISCRETAMENTE. Saviamente e discretamente.

El Rettore del detto Spedale sia tenuto e debbia secretamente e nascostamente e savia e discretamente amonire el peccatore. 75.

'SCIRE. Escire.

Siano tenuti di 'scire fuore del detto rifettoro. 15.

SEA. Terz. pers. sing. sogg. del verbo *Essere*. Sia.

Quantunche sea el Rettore di magiore dignità o ver stato. 11.

SEMELLIANTE. Somigliante.

In uno altro libro de semelliante carta debbia èssare scritto per volgare. 85.

SEMMANA. Settimana.

Sarà ordinato di fare la detta lemosina de li pani èssare data e da dare per la semmana. 44.

Lo numero de li pani li quali darà e sarà bisogno che dia per semmana. 45.

SÌ COMMO. Siccome, In quel modo.

Sì commo scrivarà el camarlèngo. 21.

SO'. Apocope di *Soa*. Sue.

Debbiano dare penitenzia de le so' peccata. 42.

SOI. Suoi.

Se non sarà offerto del detto Spedale com la persona e com tutti li soi beni. 71.

SÒDDITI. Sudditi.

Faccia a li frati, donne e suore e a tutti li altri sòdditi. 11.

SOFFECENTE. Sufficiente.

E se 'l Rettore alcuno de li castaldi trovarà non soffecente ec. 10.

SÒNNO. Terz. pers. plur. indic. del verbo *Essere*. Sono.

Inquilini e coloni, li quali sònno residenti et abitanti nelli poderi e nelle possessioni predette. 29.

SUORO. Al sing. per Suora.

E ciascuno frate e suoro, converso e familiare, maschio e fémena sia tenuto ec. 18.

E al plur. per Suore.

Li frati e le suoro e li conversi. 2.

TÒLLANO. Terz. pers. plur. sogg. del verbo *Tòllare.* Prendano.

L' infermieri e li serviziali sollecitino continuamente li infermi che tòllano penitenzia. 41.

TÒLLARE. Togliere.

Tòllare le possessioni logate a coloro a li quali fossero alogate. 28.

TRAGGESSE. Ters. pers. sing. sogg. del verbo *Trarre.* Traesse.

Biado el quale fosse tratto o se traggesse del detto granaio. 24.

TUT' OGNI COSA. Modo pleon. Ogni cosa.

Debbiano incontinente senza dimoranza ridùciare tut' ogni cosa. 67.

USCIA. Plur. eterocl. di Uscio.

Sia tenuto e debbia el camarlèngo del detto Spedale fare mirare chelle uscia le quali rispondono in Valle piatta. 69.

Le parcti del legname, le quali sònno nelle dette uscia o vero in alcuno di chelle. Ivi.

UNITÀ. Concordia.

A ciò che sia conosciuta forma de religione et unità entro li frati e li offerti del detto Spedale. 15.

VERTÀ. Verità.

Coloro li quali provedarano sopra ciò e cercarano, potrano mellio inquirere e dire la vertà. 30.

VINTI. Venti.

Faccia trare del granaio, nel quale starà el grano, vinti e cinque moggia di grano. 25.

VOLENO. Prim. pers. plur. indic. del verbo *Volere*. Volemo, Vogliamo.

Stanziando e fermando voleno, che nelle dette contrade e luogora . . . debbiano stare due frati. 37.

Anco stanziamo e stanziando voleno ec. 71.

INDICE.

EMENDAZIONI.

Pag. 7. nota 1. -	sincroma	sincrona
» 57. nota 2. -	Tra i preti	Tra i frati
» 69. nota 1. -	a queste	a questo
» 85. v. 3. -	faranno	se faranno
» 96. v. 17. -	sccívare	scrívare

Prossime pubblicazioni